SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2003.

Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005.

03A07068

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2003.

Nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della azione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 419 del 1999 che include l'istituto tra gli enti di ricerca, prevedendo inoltre che l'approvazione del relativo statuto avvenga su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Su proposta del Ministro per lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto, il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

ALLEGATO

ISFOL
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

STATUTO

Art. 1.
Finalità e natura

1. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, opera nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale.

2. L'ISFOL, ente nazionale di ricerca, è dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, così come stabilito nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; ha sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed opera a supporto delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome nelle materie di cui al comma 1.

Art. 2.
Finalità e compiti

1. Per le finalità di cui all'art. 1 l'ISFOL:

a) svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica;

b) fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, agli enti locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome ed alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) può svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri Ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche e private, e incarichi che gli vengano attribuiti dal Parlamento;

d) collabora con le regioni e le province autonome nell'ambito dei compiti e delle funzioni che esse svolgono relativamente alle tematiche dell'art. 1, comma 1, anche attraverso la realizzazione di attività, programmi e progetti da esse affidati;

e) promuove, svolge e realizza le attività previste nel Programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

f) può fornire servizi a pubbliche amministrazioni e ad organismi terzi in regime di diritto privato;

g) realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare;

h) cura la valorizzazione, la diffusione ed il trasferimento dei risultati delle proprie attività, comprese quelle realizzate con le collaborazioni di cui al comma 3;

i) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210;

l) svolge attività di ricerca statistica, in quanto facente parte, ai sensi del decreto del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali del 31 marzo 1990, del Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in conformità alla legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

m) può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

2. Per le finalità e compiti di cui ai commi precedenti, l'ISFOL, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche con partecipazione maggioritaria.

3. L'Istituto può istituire sedi operative sul territorio nazionale per fornire, per il tempo necessario, un supporto alle regioni, province autonome ed enti locali. A questo scopo può istituire una sede decentrata in una località delle regioni dell'obiettivo 1 del fondo sociale e una nelle regioni dell'obiettivo 3. L'istituto può altresì istituire un proprio ufficio presso l'Unione europea per favorire l'integrazione delle proprie attività con quelle svolte a livello comunitario.

Art. 3.
Organizzazione e funzionamento

1. L'ISFOL provvede a disciplinare con propri regolamenti:

a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture;

b) l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga, ove necessario, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) la dotazione organica e, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale.

2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e politiche sociali che può formulare rilievi motivati entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione. I regolamenti di cui al comma 1, lettera *c)* sono approvati dal

Ministero del lavoro e politiche sociali con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Trascorsi i termini suindicati i regolamenti diventano esecutivi.

Art. 4.

Gli organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'ISFOL:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le commissioni parlamentari, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed esercita le seguenti funzioni:

a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e ne assicura il coordinamento tecnico-scientifico anche firmando atti e documenti di rilevanza strategica;

b) sovrintende ai rapporti istituzionali e provvede al coordinamento dei rapporti dell'Istituto con gli organismi comunitari ed internazionali;

c) garantisce e verifica l'attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione, avvalendosi delle risultanze del controllo interno di cui al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed emanando direttive conseguenti al direttore generale.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato di consultazione. Provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di distinzione tra indirizzo ed attività di gestione.

4. Il presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, può delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio di amministrazione.

5. Su specifici ambiti di attività dell'Istituto coerenti con i compiti di cui all'art. 2, il presidente può, qualora necessario, costituire comitati di indirizzo aventi funzioni consultive e di proposta. Nella costituzione di detti comitati rileva il principio della rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e programmazione, è convocato dal presidente di norma una volta al mese. Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) il piano triennale di attività e i relativi aggiornamenti, i bilanci di previsione e le relative note di variazione, i conti consuntivi e le relazioni sulle attività di cui all'art. 12;

b) le proposte di modifiche statutarie e i regolamenti previsti all'art. 3 a maggioranza semplice.

2. Il consiglio, su proposta del presidente:

a) nomina il direttore generale e i responsabili di macro area di cui all'art. 10;

b) definisce, nel rispetto dei criteri indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le linee fondamentali di organizzazione; determina le competenze della direzione generale e delle macro aree.

3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed è composto dal presidente e da otto membri di comprovata esperienza scientifica e professionale, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui quattro su indicazione dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tre della Conferenza dei presidenti delle regioni e uno del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il voto del presidente nel caso di parità vale doppio.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri del collegio sono nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È composto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e da un supplente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8.

Ufficio di diretta collaborazione

1. Il presidente si avvale, per motivate esigenze connesse all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, di un ufficio di diretta collaborazione. Tale ufficio è costituito da non più di dieci unità, di cui non più di cinque esperti e personale di elevata qualificazione professionale e culturale anche estranei alla pubblica amministrazione.

2. L'ufficio di diretta collaborazione risponde nella sua attività al presidente, costituisce un unico centro di costo ed è soggetto, nel suo funzionamento, alle norme previste dai regolamenti interni.

Art. 9.

Ordinamento dell'Istituto

1. L'ordinamento dell'ISFOL prevede la separazione dell'attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa, ed è così strutturato:

a) macro-aree necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1. Articolate nei seguenti ambiti di competenza:

sistemi formativi;

mercato del lavoro e delle politiche sociali.

Le macro-aree si articolano in strutture finalizzate allo svolgimento di compiti specifici;

b) uffici dirigenziali per la gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche dell'ente in numero non superiore a cinque.

Tale ordinamento dovrà essere a sua volta ulteriormente definito nel previsto regolamento di organizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*.

2. Sono affidati ad apposite strutture operative interne i controlli previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. La struttura preposta al controllo interno, cui compete l'attività di valutazione e controllo strategico, opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al presidente.

3. È istituito, secondo criteri e modalità stabiliti dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, un apposito Comitato incaricato della valutazione dei risultati dell'attività scientifica complessiva dell'ente con procedure trasparenti ed esiti pubblici. La composizione e le specifiche attività del Comitato saranno definite nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*.

4. In coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di sussidiarietà e di dialogo sociale, è istituito un Comitato che, in rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale, svolge funzioni consultive sulle attività dell'Istituto in tema di politiche del lavoro, della formazione e di inclusione sociale. La composizione e le principali specifiche attività dovranno essere riprese nel regolamento di organizzazione.

5. La gestione finanziaria dell'Istituto è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

6. È istituito, entro novanta giorni dall'approvazione del presente statuto, un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 10.

Organi di gestione

1. Il direttore generale e i responsabili delle macro-aree di cui all'art. 10 costituiscono uffici dirigenziali e sono destinatari delle direttive emanate dal presidente e dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale è responsabile della gestione amministrativa, tecnica e giuridica dell'Istituto e dell'attuazione degli atti di indirizzo, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal presidente e dal consiglio di amministrazione; partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Il direttore generale adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale, svolge le attività di organizzazione del personale, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio. Coordina e controlla l'attività degli uffici dirigenziali di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*. È scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale, anche tra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in tal caso il rapporto di lavoro è regolato con contratto a termine di diritto privato. Se dipendente pubblico è collocato fuori ruolo senza assegni. Dura in carica tre anni, rinnovabili una sola volta.

3. I responsabili delle macro-aree di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)* sono preposti al coordinamento di attività tra loro omogenee.

4. Il presidente organizza riunioni periodiche con il direttore generale e i responsabili di macro-aree per garantire la collegialità e l'integrazione tra ruoli, funzioni e attività.

5. Il compenso del presidente e la retribuzione del direttore generale, nonché gli emolumenti e i gettoni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché di membro della giunta regionale, di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono inoltre essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'Istituto.

Art. 11.
Bilanci, relazioni e controlli

1. L'Istituto adotta un piano triennale aggiornabile annualmente per programmare le proprie attività e per definire il fabbisogno di personale. Il piano è deliberato dal consiglio d'amministrazione e approvato, entro quarantacinque giorni, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente al quale si riferisce e il conto consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio e il conto consuntivo, redatti a norma dei regolamenti di cui all'art. 3, sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Art. 12.
Risorse finanziarie

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) da un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attività di istituto, di cui al piano triennale di cui all'art. 11, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici o privati;

d) da ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attività.

Art. 13.
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili e immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all'Istituto.

2. In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad enti aventi analoghe finalità.

Art. 14.
Norme transitorie e finali

1. Il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze relative ai piani di attività il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dichiara decaduti gli organi e nomina un commissario straordinario con i poteri previsti per il presidente e il consiglio di amministrazione per la durata massima di dodici mesi, a pena di scioglimento dell'Istituto.

3. Lo statuto dell'ISFOL, approvato, integrato e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 478 del 1973, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e legge n. 845 del 1978, è abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente statuto.

4. Eventuali successive modifiche allo statuto sono apportate con la stessa modalità procedurale seguita per l'adozione del presente statuto.

03A07161

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato da assumere la rappresentanza e la difesa dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A07275

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Wahr Johannes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Wahr Johannes, a Baden-Baden (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale e settore civile e ambientale, e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale e «Dipl. ing. (FH)» in «Maschinenbau» conseguito presso la «Fachhoschule Offenburg» nel febbraio 1978;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 febbraio 2003, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto che nella stessa Conferenza è stato espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione A settore civile e ambientale, in quanto il richiedente ha una formazione non corrispondente a quella richiesta in Italia per l'accesso al detto settore;

Preso atto che nella medesima Conferenza si è altresì espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B settore industriale, senza l'applicazione di misure compensative, nell'eventualità che il richiedente ne faccia domanda;

Visto che il richiedente pur avvertito con nota del 6 marzo 2003 dall'amministrazione della possibilità di scelta fra le due sezioni dell'albo, non ha presentato una nuova domanda ai fini dell'iscrizione nella sezione B - settore industriale, si ritiene di emettere il provvedimento di riconoscimento ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Wahr Johannes, nato a Baden-Baden (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* impianti elettrici; *b)* fisica tecnica.

Roma, 30 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A07159

DECRETO 30 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Eppers Soren di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Eppers Soren, nato il 22 giugno 1972 a Bremerhaven (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di diplom-ingenieur, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur» conseguito in data 24 marzo 1999 presso la Universitat di Hannover;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 29 novembre 2002 e 31 marzo 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile-ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Eppers Soren, nato il 22 giugno 1972 a Bremerhaven (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* acquedotti e fognature; *b)* costruzione di strade, ferrovie e aereoporti.

Roma, 30 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A07160

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Apicella Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Apicella Alberto, nato il 25 ottobre 1978 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Venezuela ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Rilevato che il richiedente è in possesso del titolo accademico licenciado en psicologia rilasciato dalla «Universidad Central de Venezuela» in data 8 febbraio 2002;

Preso atto che il sig. Apicella risulta iscritto al «Colegio de Psicòlogos del Estado Miranda» dal 20 novembre 2002;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Apicella Alberto, nato il 25 ottobre 1978 a Caracas (Venezuela), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07324

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Zarate Veronica Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Zarate Veronica Andrea nata il 13 marzo 1971 a Chubut (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogada di cui è in possesso, rilasciato dall'«Universidad de Buenos Aires» in data 21 aprile 1995 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 20 luglio 1995;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 14 maggio 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 25 giugno 2001, rinnovato in data 14 giugno 2002 e valido fino al 16 giugno 2003, per motivi di lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zarate Veronica Andrea, nata il 13 marzo 1971 a Chubut (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e ii rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto aniministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine deli'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A07325

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Mikhailova Svetlana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mikhailova Svetlana, nata il 26 giugno 1971 a Novosibirsk (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Ingegnere in collegamenti elettrici automatici» conseguito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente e in possesso del diploma di laurea in ingegneria - specializzazione in collegamenti elettrici automatici rilasciato dall'Istituto statale elettrotecnico delle comunicazioni di Novosibirsk in data 11 giugno 1993, e che il titolo così conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Mosca nel maggio 2001;

Considerato inoltre che la sig.ra Mikhailova possiede un'ampia esperienza professionale maturata dal 1993 al 1996, come documentato in atti;

Viste le determinazioni delle Conferenza di servizi nelle sedute del 10 gennaio e 31 marzo 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri gia in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Torino in data 6 ottobre 1999, rinnovato in data 3 gennaio 2002 con validità fino al 12 dicembre 2005, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mikhailova Svetlana, nata il 26 giugno 1971 a Novosibirsk (Russia), cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validitã del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) fondamenti di informatica; 2) calcolatori elettronici.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra presentare ad Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, ad recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A settore dell'informazione.

03A07326

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Piva Ludovico di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Piva Ludovico, nato il 5 giugno 1953 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo di ingeniero civil conseguito presso la «Universidad Nacional de Còrdoba» (Argentina) in data 8 aprile 1988 ad fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto ad «Colegio de Ingenieros civiles de la Provincia de Cordoba» dal 18 settembre 1989;

Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il sig. Piva abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione

all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Piva Ludovico, nato il 5 giugno 1953 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07327

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Arigoni Alexandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Arigoni Alexandra, nata il 1º agosto 1974 a Neuilly-sur-Seine (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere — ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del proprio titolo professionale di «avocat» conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Rilevato che la richiedente è in possesso del diplome de maitrise en droit privè carrières judiciaires conseguito presso l'Université Paris XI nell'anno 1997, del «Diplome d'Etudes Approfondies (D.E.A.)» conseguito presso l'Université Panthèon-Assas Paris II nell'anno 1998 e del «Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (C.A.P.A.)» rilasciato dall'«Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux de la Court d'Appel de Paris» in data 14 dicembre 2001;

Visto che la sig.ra Arigoni risulta iscritta allo «Stage du Barreau de Paris» dal 4 dicembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 25 marzo 2003;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Arigoni Alexandra, nata il 1º agosto 1974 a Neuilly-sur-Seine (Francia), cittadina francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo; 4) diritto costituzionale; 5) diritto processuale civile; 6) diritto processuale penale; 7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A07328

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Spota Carolina Colomba Beatriz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Spota Carolina Colomba Beatriz, nata il 3 ottobre 1972 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogada di cui è in possesso, rilasciato dall'«Universidad de Buenos Aires» in data 19 maggio 1997 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 19 settembre 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 25 marzo 2003;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bologna in data 24 agosto 1999 e valido fino al 7 novembre 2005, per motivi di famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Spota Carolina Colomba Beatriz, nata il 3 ottobre 1972 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A07329

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2003.

Integrazione dell'annualità 2002 ed assegnazione dell'annualità 2003 del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 1/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), che modifica ed abroga taluni regolamenti comunitari;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 445/2002, recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1257/99;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 2603/99 e successive modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1257/99;

Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale è stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal FEOGA, sezione garanzia, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella fase di programmazione 2000-2006;

Vista la decisione 2000/426/CE del 26 giugno 2000, recante modifica della predetta decisione 1999/659/CE, che prevedeva per l'annualità 2003 l'attivazione di una quota comunitaria pari a 644.200.000,00 euro, adeguata successivamente in 683.247.985,00 euro dalla Commissione UE con la comunicazione AGRI/D/4949/2003;

Considerato altresì che l'art. 49.3 del richiamato regolamento CE n. 445/2002 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro superino gli importi notificati, l'eccedenza eventuale viene soddisfatta nei limiti degli stanziamenti che potrebbero rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;

Considerato che per indilazionabili esigenze di cassa dovute alla carenza di fondi che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio 2003 l'A.G.E.A.e gli organismi pagatori regionali di seguito indicati possono anticipare le somme occorrenti in base alle maggiorazioni previste dal citato art. 49.3 del suddetto regolamento CE n. 445/2002, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio 2004, successivamente al 15 ottobre 2003;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, con la quale la regione Lombardia ha individuato, nell'ambito della stessa amministrazione regionale, la struttura incaricata di svolgere le funzioni di organismo pagatore regionale ed il successivo decreto 9 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta struttura è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Lombardia;

Vista la legge regionale 23 luglio 2001, n. 21, con la quale la regione Emilia Romagna ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge regionale 19 novembre 2000, n. 60, con la quale la regione Toscana ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Toscana;

Vista la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, con la quale la regione Veneto ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (A.V.E.P.A.) ed il successivo decreto 26 giugno 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 720/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Veneto;

Vista la nota n. 1357 del 24 marzo 2003 e la successiva nota n. 1588 del 2 aprile 2003, di rettifica dell'allegato prospetto riepilogativo, note con le quali il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di risorse comunitarie per l'anno 2003 per complessivi 683.247.985,00 euro, chiede l'assegnazione della corrispondente quota statale di 561.704.767,49 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE n. 225 del 21 dicembre 1999, è previsto che la quota nazionale pubblica delle azioni strutturali, inserite nei piani di sviluppo rurale, pari a complessivi 353.776.738,23 euro, faccia carico alle regioni e province autonome nella misura del trenta per cento e che, pertanto, ne consegue per l'annualità 2003 un onere a carico delle medesime di 106.133.021,47 euro;

Considerato che con proprio decreto 6 giugno 2002 è stato disposto il cofinanziamento statale dei suddetti piani di sviluppo rurale per l'annualità 2002, ammontante a 511.487.579,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali in apposito prospetto allegato alla citata nota n. 1588 del 2 aprile 2003, l'A.G.E.A. e gli altri organismi pagatori regionali hanno complessivamente erogato nell'annualità 2002 (16 ottobre 2001-15 ottobre 2002), per l'attuazione delle misure incluse nei Piani di sviluppo rurale, un importo complessivo di 1.259.746.586,78 euro, la cui quota di cofinanziamento statale è risultata pari a 512.661.045,67 euro;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della quota statale relativa all'annualità 2002 è necessario disporre una nuova assegnazione per 1.173.466,67 euro, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, a copertura dei maggiori pagamenti erogati dall'A.G.E.A. ed autorizzati ai sensi del punto 4 del richiamato proprio decreto 6 giugno 2002;

Considerato, di conseguenza, che il fabbisogno complessivo, a carico del Fondo di rotazione, per assicurare il finanziamento della quota statale relativa all'annualità 2003 e l'integrazione dell'annualità 2002, per l'attuazione delle misure incluse nei Piani di sviluppo rurale, è pari a 562.878.234,16;

Vista la citata nota n. 1357, in data 24 marzo 2003, come rettificata dalla successiva nota n. 1358 del 2 aprile 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica che la predetta assegnazione di 562.878.234,16 euro deve essere attribuita per 58.370.201,22 euro all'organismo pagatore regionale della regione Lombardia, per 51.373.609,71 euro all'A.G.R.E.A., per 24.749.223,84 euro all'A.R.T.E.A., per 39.356.963,55 euro all'A.V.E.P.A. e per i residuali 389.028.235,84 euro all'A.G.E.A;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 aprile 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per l'attuazione delle misure ricomprese nei piani di sviluppo rurale è assegnato un cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo di 562.878.234,16 euro, così composto:

a) 561.704.767,49 euro, quale assegnazione relativa all'annualità 2003;

b) 1.173.466,67 euro, quale assegnazione integrativa relativa all'annualità 2002.

2. L'importo di 561.704.767,49 euro, relativamente all'annualità 2003, è destinato all'attuazione di:

misure di accompagnamento per 314.061.050,73 euro, pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica;

misure strutturali per 247.643.716,76 euro, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica.

3. Il cofinanziamento a carico delle regioni e province autonome per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, ammonta, per l'anno comunitario 2003, in 106.133.021,47 euro. Il relativo riparto tra le regioni e le province autonome interessate è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. La quota complessiva, a carico del Fondo di rotazione, indicata al punto 1, viene trasferita agli organismi pagatori sottoindicati, su richiesta degli organismi medesimi, secondo la seguente ripartizione:

Organismo pagatore della regione Lombardia 58.370.201,22 euro;

A.G.R.E.A. 51.373.609,71 euro;

A.R.T.E.A. 24.749.223,84 euro;

A.V.E.P.A. 39.356.963,55 euro;

A.G.E.A. 389.028.235,84 euro.

Gli stessi provvederanno ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

5. Gli organismi pagatori sopra indicati sono autorizzati ad anticipare le somme occorrenti per far fronte alle carenze di fondi in base alle maggiorazioni previste dall'art. 49.3 del regolamento CE n. 445/2002, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio 2004, successivamente al 15 ottobre 2003. Dette somme saranno rimborsate dal Fondo di rotazione previa rendicontazione dell'organismo pagatore coordinatore, in sede di assegnazione della quota statale di cofinanziamento per l'esercizio 2004.

6. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2003, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le successive annualità.

7. L'AGEA, in qualità di organismo coordinatore, comunica per ciascuna annualità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualità successive a quella dell'esercizio di riferimento.

8. Entro il 31 gennaio 2004 il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate ai sopraindicati organismi pagatori per l'esercizio finanziario comunitario 2003 con il presente decreto.

9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

10. L'AGEA invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

11. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 116

03A07247

DECRETO 11 aprile 2003.

Cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'Iniziativa Comunitaria Leader +, di cui al regolamento CE n. 1260/99, per l'annualità 2003, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 2/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della preragioneria dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, che all'art. 20, paragrafo 1, lettera *c)*, istituisce un'iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale, denominata successivamente Leader +;

Vista la comunicazione agli Stati membri n. 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000 che reca gli orientamenti che definiscono gli obiettivi, il campo di applicazione e le modalità di attuazione della suddetta iniziativa comunitaria e che prevede un tasso di partecipazione comunitaria fino ad un massimo del 75 per cento del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50 per cento per le altre regioni e province autonome;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. C(2000) 1220 del 12 maggio 2000, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione orientamento, per le misure di sviluppo rurale nel quadro dell'iniziativa comunitaria Leader +, relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000, che prevede anche l'assegnazione di una riserva alla regione Abruzzo pari a 12 Meuro;

Considerato che, in tale contesto, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso alla Commissione europea i programmi Leader + regionali per un ammontare di risorse comunitarie pari a 284,100 Meuro per il periodo 2000 - 2006;

Vista la nota n. 5984 del 31 ottobre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunicava che la Conferenza Stato - regioni nella seduta del 12 ottobre 2000 aveva approvato, su proposta dello stesso Ministero, il piano di riparto delle risorse comunitarie relative alla programmazione dell'Iniziativa Comunitaria Leader +;

Vista, altresì, la nota n. 1851 del 12 marzo 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali prevede di attivare per l'intero periodo 2000 - 2006, a fronte di risorse comunitarie pari a 284,100 Meuro, una corrispondente quota statale di 129,519 Meuro a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ripartite per singola regione e provincia autonoma in base alla tabella *A* allegata al proprio decreto del 6 giugno 2002, relativo alle assegnazioni delle annualità 2001 e 2002;

Viste le decisioni della Commissione U.E. - incluse nell'allegato *B* del predetto decreto - con le quali sono stati approvati i programmi di tutte le regioni e province autonome ed il programma nazionale per la costituzione di una Rete tra territori rurali;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché all'assegnazione delle annualità 2001 e 2002;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dell'Iniziativa Comunitaria Leader + per l'annualità 2003, determinato in 21.289.730,00 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 aprile 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento statale dell'Iniziativa Comunitaria Leader +, richiamata in premessa, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 21.289.730,00 euro per l'annualità 2003, così come specificato nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome titolari dei programmi Leader + adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le suddette regioni e province autonome inviano al Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 117

TABELLA *A*

PROGRAMMAZIONE 2000-2006

PIANI DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER +

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987

ANNUALITÀ 2003

Euro

Regioni	2003
Abruzzo	2.036.900,00
Basilicata	653.333,00
P.A. Bolzano	890.000,00
Calabria	818.000,00
Campania	905.331,00
Emilia-Romagna	1.125.389,00
Friuli-Venezia Giulia	651.000,00
Lazio	1.561.000,00
Liguria	609.000,00
Lombardia	833.000,00
Marche	903.000,00
Molise	314.999,00
Piemonte	1.302.000,00
Puglia	990.000,00
Sardegna	1.028.000,00
Sicilia	1.124.583,00
Toscana	1.533.000,00
P.A. Trento	426.195,00
Umbria	868.000,00
Valle d'Aosta	245.000,00
Veneto	1.582.000,00
TOTALE REGIONI . . .	20.399.730,00
RETE MIPAF . . .	890.000,00
TOTALE GENERALE . . .	21.289.730,00

03A07248

DECRETO 11 aprile 2003.

Rideterminazione del cofinaziamento statale del Programma operativo nazionale «pesca», periodo 2000-2006, inserito nel QCS obiettivo 1, per le annualità 2000, 2001 e 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 3/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero di altri leggi di settore e, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del predetto Fondo nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Visto i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del consiglio dell'Unione europea riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni concernenti lo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione U.E. n. C(2000) 3384 del 17 novembre 2000, di approvazione del programma operativo relativo al settore della pesca, che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia;

Visti i propri decreti n. 74744 del 3 agosto 2001, n. 103392 del 9 novembre 2001 e n. 120302 del 27 dicembre 2001, con i quali si è provveduto, tra l'altro, ad assicurare, per il suddetto programma operativo, il finanziamento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per gli anni 2000, 2001 e 2002;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2003) 76 del 22 gennaio 2003, che ha modificato il piano finanziario allegato alla suddetta decisione della Commissione europea C(2000) 3384 del 17 novembre 2000, ed, in particolare, l'articolazione annuale della quota di cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, ferma restando la dotazione complessiva della stessa per l'intero periodo di programmazione;

Tenuto conto che in base al nuovo piano finanziario il cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per gli anni 2000, 2001 e 2002 passa da 38.400.000,00 euro a 44.978.189,70 euro, con un onere aggiuntivo di 6.578.189,70 euro nel primo triennio e conseguente riduzione, di pari importo, del cofinanziamento 2003-2006;

Considerata la necessità che il quadro complessivo del cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per le annualità 2000, 2001 e 2002 venga aggiornato con il presente decreto;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 aprile 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo «pesca», inserito nel QCS obiettivo 1, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è rideterminato, per l'annualità 2000, 2001 e 2002, così come specificato nella tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La predetta tabella *A* annulla e sostituisce le tabelle, relative al programma operativo «pesca», allegate ai propri decreti citati in premessa.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 118

TABELLA *A*

Cofinanziamento statale a carico
del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del Programma Operativo Nazionale «pesca» inserito nel Q.C.S. obiettivo 1 - 2000/2006-SFOP

(importi in euro)

Programma operativo	Annualità	Vecchia decisione	Nuova decisione	Variazione
Pesca	2000	12.800.000,00	16.961.409,80	4.161.409,80
	2001	12.800.000,00	16.961.296,10	4.161.296,10
	2002	12.800.000,00	11.055.483,80	-1.744.516,20
TOTALE		38.400.000,00	44.978.189,70	6.578.189,70

03A07249

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 marzo 2003.

Classificazione della specialità medicinale «Activelle».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto il decreto del 5 novembre 1998 con il quale la società Novo Nordisk è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Activelle» nelle confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034117010/M (in base 10), 10K5DL (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Vista la legge 4 aprile 2002, n. 56, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative a medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province antonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 marzo 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 5 dicembre 2002;

Visto il parere espresso in data 16/17 luglio 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ACTIVELLE nelle confezioni indicate è classificata come segue:

28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034117010/M (in base 10), 10K5DL (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 6,33 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di 10,45 euro (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 373

03A07058

DECRETO 24 marzo 2003.

Classificazione della specialità medicinale «Climoston».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visti i decreti del 3 aprile 2000 e 4 giugno 2001 con i quali la società Solvay Pharmaceuticals GmbH è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Climoston» nelle confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«L 1/10» 1 blister 28 compresse film rivestite, A.I.C. n. 031050077/M (in base 10), 0XMLBX (in base 32);

«1,5 CONTI» 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL, A.I.C. n. 031050103/M (in base 10), 0XMLCR (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 4 aprile 2002, n. 56, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative a medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa;

Vista la legge 15 giugno 2002, n. 112;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto l'art. 3, comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 marzo 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 14 gennaio 2003;

Visto il parere espresso in data 16/17 luglio 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale CLIMOSTON nelle confezioni indicate è classificata come segue:

«L 1/10» 1 blister 28 compresse film rivestite, A.I.C. n. 031050077/M (in base 10), 0XMLBX (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalia contrattazione con l'azienda è stabilito in 6,33 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alta distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di 10,45 euro (IVA inclusa);

«1,5 CONTI» 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL, A.I.C. n. 031050103/M (in base 10), 0XMLCR (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 6,33 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di 10,45 euro (IVA inclusa).

Titolare A.I.C. Solvay Pharmaceuticals GmbH.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 374

03A07059

DECRETO 24 marzo 2003.

Classificazione della specialità medicinale «Femoston».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visti i decreti del 2 settembre 1997, 3 aprile 2000 e 4 giugno 2001 con i quali la società Solvay Pharma

S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Femoston» nelle confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«10» 1 blister da 14 compresse + 14 compresse, A.I.C. n. 033639016/M (in base 10), 102LM8 (in base 32);

«L 1/10» 1 blister 28 compresse film rivestite, A.I.C. n. 033639055/M (in base 10), 102LNH (in base 32);

«1,5 CONTI» 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL, A.I.C. n. 033639081/M (in base 10), 102LP9 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 4 aprile 2002, n. 56, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative a medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa;

Vista la legge 15 giugno 2002, n. 112;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto l'art. 3, comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 marzo 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 14 gennaio 2003;

Visto il parere espresso in data 16/17 luglio 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale FEMOSTON nelle confezioni indicate è classificata come segue:

«10» 1 blister da 14 compresse + 14 compresse, A.I.C. n. 033639016/M (in base 10), 102LM8 (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 6,33 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1º febbraio 2001 è di 10,45 euro (IVA inclusa);

«L 1/10» 1 blister 28 compresse film rivestite, A.I.C.n. 033639055/M (in base 10), 102LNH (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 6,33 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1º febbraio 2001 è di 10,45 euro (IVA inclusa);

«1,5 CONTI» 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL, A.I.C. n. 033639081/M (in base 10), 102LP9 (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 6,33 euro (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1º febbraio 2001 è di 10,45 euro (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 375

03A07060

DECRETO 27 maggio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem IBN».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 17 maggio 2002, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata - il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002:

DILTIAZEM IBN:

«120 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033016 015;

«180 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033016 027

«300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule rigide a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033016 039.

Ditta I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A07271

DECRETO 30 maggio 2003.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 4.1 della Farmacopea Europea 4ª edizione. (Risoluzioni AP-CSP (01)3 e AP - CSP (01)4).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938 n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP(02)3 adottata in data 19 giugno 2002 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2003 del Supplemento 4.5 della 4ª edizione della Farmacopea europea;

Vista la risoluzione AP-CSP (02)6 adottata in data 16 dicembre 2002 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° luglio 2003 della monografia elencata in allegato alla sezione «testi eliminati»;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 4.5 della 4ª edizione della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2003.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Roma, 30 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 4.5 DELLA 4ª EDIZIONE
DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.5.35	Nitrous oxide in gases	Protoxide d'azote dans le gaz	Azoto protossido nei gas

MONOGRAFIE

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Almagatum	2010	Almagate	Almagate	Almagato
Capsicum*	1859	Capsicum	Piment de Cayenne	Capsico*
Clobazamum	1974	Clobazam	Clobazam	Clobazam
Diclazurilum ad usum veterinarium	1718	Diclazuril for veterinary use	Diclazuril pour usage vétérinaire	Diclazuril per uso veterinario
Ebastinum	2015	Ebastine	Ebastine	Ebastina
Econazolum	2049	Econazole	Econazole	Econazolo
Fluticasoni propionatum	1750	Fluticasone propionate	Fluticasone (propionate de)	Fluticasone propionato
Matricariae aetheroleum	1836	Matricaria oil	Matricaire (huille essentielle de)	Camomilla essenza
Mesalazinum	1699	Mesalazine	Mésalazine	Mesalazina
Nicergolini	1998	Nicergoline	Nicergoline	Nicergolina
N-Metilpirrolidonum	1675	*N*-Methilpyrrolidone	*N*-Méthylpyrrolidone	*N*-Metilpirrolidone
Origanum	1880	Oregano	Origan	Origano
Paroxetinum hydrochloridum hemyidrius	2018	Paroxetine hydrochloridre hemihydrate	Paroxétine (chlorhydrate de)hémihydrate	Paroxetina cloridrato emiidrato
Piracetamum	1733	Piracetam	Piracétam	Piracetam
Polygoni avicularis herba	1885	Knotgrass	Renouée des oiseaux	Poligono officinale
Propanololum	2036	Propanol	Propanol	Propanolo
Vaselinum album	1799	Paraffin, withe soft	Vaseline blanche	Vaselina bianca molle

Preparazioni radiofarmaceutiche

Natrii acetatis([1-^{11}C]) solutio iniectabilis	1920	Sodium acetate [1-(^{11}C)] injection	Sodium (acétate ([1-^{11}C]) de), solution injectable d'	Sodio acetato [1-(^{11}C)] preparazione iniettabile

Preparazioni omeopatiche

Allium sativum ad praeparationes homoeopathicas	2023	Garlic for homoeopathic preparations	Ail pour préparation homéopathiques	Aglio per preparazioni omeopatiche
Urtica dioica sd praeparationes homoeopathicas	2030	Common stinging nettle for homoeophatic preparations	Ortie dioïque pour préparationes homéopathiques	Ortica dioica per preparazioni omeopatiche

* Sostituisce la monografia nazionale *"Capsico"*

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.10	Lead in sugars	Plomb dans les sucres	Piombo negli zuccheri
2.4.14	Sulphated ash	Cendres sulfuriques	Ceneri solforiche
2.4.1	Free formalfehyde	Formaldéhyde libre	Formaldeide libera

n.	Inglese	Francese	Italiano
3.1.3	Polyolefine	Polyoléfines	Poliolefine
3.1.4	Polyethylene without additives for containers for preparations for parenteral use and for ophthalmic preparations	Polyéthylène sas additif pour récipientes destinés aux préparations pour administration parentérale et aux préparations ophtalmiques	Polietilene senza additivi per contenitori per preparazioni per uso parenterale e per preparazioni oftalmiche
3.1.5.	Polyethylene with additives for containers for preparations for parenteral use and for ophthalmic preparations	Polyethilène avec addittif pour récipients destinés auz préparations pour administration parentérale et aux préparations opthalmiques	Polietilene con additivi per contenitori per preparazioni per uso parenterale e per preparazioni oftalmiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum 4-aminobenzoicum	1687	4-Aminobenzoic acid	4-Aminobenzoique (acide)	Acido 4-amminobenzoico
Acidum etacrinycum	0457	Etacrynic acid	Étacrinique (acide)	Acido etacrinico
Albendazolum	1386	Albendazole	Albendazole	Albendazolo
Alchemilla herba	1387	Alchemilla	Alchémille	Alchemilla
Amisulpridum	1490	Amisulpride	Amisulpride	Amisulpride
Bacitracinm	0465	Bacitracin	Bacitracine	Bacitracina
Bacitracinum zincum	0466	Bacitracin zinc	Bacitracine-zinc	Bacitracina zinco
Cera alba	0069	Beeswax, white	Cire d'abeille blanche	Cera bianca
Cera flava	0070	Beeswax, yellow	Cire d'abaille jaune	Cera gialla
Benzylpenicillinum kalicum	0113	Benzylpenicillin potassium	Benzylpénicilline potassique	Benzilpenicillina potassica
Benzylpenicillinum natricum	0114	Benzylpenicillin sodium	Benzylpenicilline sodique	Benzilpenicillina sodica
Buflomedili hydrochloridum	1398	Buflomedil hydrochloride	Buflomédil (chlorhydrate de)	Buflomedil cloridrato
Carisoprodolum	1689	Carisoprodol	Carisoprodol	Carisoprodolo
Cloroquini phosphas	0544	Chloroquine phosphate	Chloroquine (phosphate de)	Clorochina fosfato
Dextromethorphani hydrobromidum	0020	Dextromethorphan hydrobromide	Dextrométhorphane (bromhydrate de)	Destrometorfano bromidrato
Dextropropoxyphene hydrochloridum	0713	Dextropropoxyphene hydrochloride	Dextropropoxyphène (chlorydrate de)	Destropropossifene cloridrato
Dimeticonum	0138	Dimeticone	Diméticone	Dimeticone
Dosulepini hydrochloridum	1314	Dosulepin hydrochloride	Dosulépine (chlorhydrate de)	Dosulepina cloridrato
Econazoli sitras	0665	Econazole nitrate	Éconazole (nitrate d')	Econazolo nitrato
Ethynilestradiolum	0140	Ethinylestradiol	Ethynilestradiol	Etinilestradiolo
Etilefrini hydrochloridum	1205	Etilefrine hydrochloride	Etiléfrine (chlorydrate d')	Etilefrina cloridrato
Fibrini glutinum	0903	Fibrin sealant kit	Colle-fibrine (nécessaire de)	Colla di fibrina
Flupentixoli dihydrochloridum	1693	Flupentixol dihydrochloride	Flupentixol (dihydrochloridrate de)	Flupentixolo diidrocloridrato
Fluphenazini decanoas	1014	Fluphenzazine decanoate	Fluphénazine (décanoate de)	Flufenazina decanoato
Fluphenazini enantas	1015	Fluphenzazine enantate	Fluphénazine (énantate de)	Flufenazina enantato
Gelatina	0330	Gelatin	Gélatine	Gelatina
Gentamicini sulfas	0331	Gentamicin sulphate	Gentamicine (sulphate de)	Gentamicina solfato
Glibenclamidum	0718	Glibenclamide	Glibenclamide	Glibenclamide
Glucagonum	1635	Glucagon, human	Glucagon humain	Glucagone umano
Guaifenesinum	0615	Guaifenesin	Guaifénésine	Guaifenesina
Heparina massa molecularis minoris	0828	Heparins, low-molecular-mass	Héparines de basses masse moléculaire	Eparina a bassa massa molecolare
Hyperici herba	1438	Saint John's wort	Millepertuis	Erba di San Giovanni
Plasma humanum ad separationem	0853	Human plasma for fractionation	Plasma humanum pour fractionnement	Plasma umano per frazionamento
Ketotifeni hydrogenofumaras	1592	Ketotifen hydrogen fumarate	Kétotifène (hydrogenofumararte de)	Ketotifene idrogeno fumarato
Macrogola	1444	Macrogols	Macrogols	Macrogoli
Matricaria extractum fluidum	1544	Matricaria liquid extract	Matricaire (extrait fluide de)	Camomilla estratto liquido
Naphazolini hydrochloridum	0730	Naphazoline hydrochloride	Naphazoline (chloridrate de)	Nafazolina cloridrato
Naphazolini nitras	0147	Naphazoline nitrate	Naphazoline (nitrate de)	Nafazolina nitrato
Parnaparinum natricum	1252	Parnaparin sodium	Parnaparine sodique	Parnaparina sodica
Pefloxacini mesils dihydricus	1460	Pefloxacin mesilate dihydrate	Péfloxacine (mésilate de) dihydraté	Pefloxacina mesilato diidrato
Polymyxini B sulfas	0203	Polymyxin B sulphate	Polymymixe B (sulphate de)	Polimixina B solfato
Predsinolonum	0353	Prednisolone	Prednisolone	Prednisolone

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Roxithromycinum	1146	Roxithromycin	Roxithromycine	Roxitromicina
Salbutamoli sulfas	0687	Salbutamol	Salbutamol (sulphate de)	Salbutamolo solfato
Simeticonum	1470	Simeticone	Siméticone	Simeticone
Zolpidemi tartras	1280	Zolpidem tartrate	Zolpidem (tartrate de)	Zolpidem tartrato

Vaccini per uso umano

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum varicellae vivum	0648	Varicella vaccine (live)	Vaccin varicelleux vivant	Vaccino vivo della varicella

Preparazioni omeopatiche

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Tincturae maternae ad preparationes homoeophaticae	2029	Mother tinctures for homoeophatic preparations	Teintures mères pour préparations homéopathiques	Tinture madri per preparazioni omeopatiche

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.46	Chromatografic separation techniques	Techniques de séparation chromatographique	Tecniche di separazione cromatografica
2.4.29.	Composition of fatty acids in oils rich in omega-3-acides	Composition en acides gras des huiles riches en acides oméga-3	Composizione in acidi grassi degli oli ricchi di acidi omega-3

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum oleicum	0799	Oleic acid	Oléique (acide)	Acido oleico
Ammoni glycyrrhizas	1772	Ammonium glycyrrhizate	Ammonium (glycyrrhizate de)	Ammonio glicirrizato
Betamethasoni valeras	0811	Bethametasone valerate	Bétaméthasone (valérate de)	Betametasone valerato
Bifonazolum	1395	Bifonazole	Bifonazole	Bifonazolo
Flurazepami monohydrochloridum	0905	Flurazepam monohydrochloride	Flurazépam (monochlorhydrate de)	Flurazepam monocloridrato
Glycerolum	0496	Glycerol	Glycerol	Glicerolo
Glycerolum (85 per centum)	0497	Glycerol (85 per cent)	Glycerol à 85 pur cent	Glicerolo 85 per cento
Levothyroxinum natricum	0401	Levothyroxine sodium	Lévothyroxine sodique	Levotiroxina sodica
Octyldodecanolum	1136	Octyldodecanol	Octyldodécanol	Ottildodecanolo
Plasma humano ad separationem	0853	Human plasma for fractionation	Plasma humain pour fractionnement	Plasma umano per frazionamento
Pravastatini natricum	2059	Pravastatinum sodium	Pravastatine sodique	Pravastatina sodica
Sorbitani oleas	1041	Sorbitan oleate	Sorbitan (oléate de)	Sorbitano oleato
Sorbitani sesquioleas	1916	Sorbitan sesquioleate	Sorbitan (sesquioléate de)	Sorbitano sesquioleato
Sorbitani trioleas	1044	Sorbitan trioleate	Sorbitan (trioléate de)	Sorbitano trioleato

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

MONOGRAFIE

Titoli in inglese	**Titoli in italiano**
Hypericum, *becomes* Saint John's wort	Iperico, *diventa* Erba di San Giovanni

TESTI ELIMINATI

Testi eliminati dal 1° aprile 2002

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum hepatitidis contagiosae caninae vivum cryodesicatum	0446	Canine contagiuous hepatitis vaccine (live) freeze-dried	Vaccin vivant cryodesseché de l'hépatite canine contagieuse	Vaccino vivo liofilizzato dell'epatite contagiosa del cane

Testi eliminati dal 1° gennaio 2003

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.7.3	Assay of corticotropin	Titrage de la corticotropine	Dosaggio della corticotropina
2.9.21	Particulate contamination: microscope method	Contamination particulaire: méthode microscopique	Contaminazione particellare: metodo al microscopio

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Corticotropinum	0759	Corticotropin	Corticotropine	Corticotropina
Fibrinogeni humanum iodatum (^{125}I)	0604	Human fibrinogen, iodinated (^{125}I)	Fibrinogène humain iodé (^{125}I)	Fibrinogeno umano iodato (^{125}I)
Immunoserum erysipelatis suillae	0342	Swine erysipelas immunoserum	Immunosérum du rouget du porc	Sierimmune antimalrosso del suino
Oxyphenbutazone	0418	Oxyphenbutazone	Oxyphenbutazone	Ossifenbutazone
Natrii iodidi (^{125}I) solutio	0280	Sodium iodide (^{125}I)solution	Sodium (iodure (^{125}I de), solution d'	Sodio ioduro (^{125}I) soluzione
Tincturae*	0792	Tinctures	Teintures	Tinture*

Testi eliminati dal 1° luglio 2003

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Lypressini solutio iniectabilis	0506	Lypressini for injetion	Lypressine (solution injectable de)	Lipressina preparazione iniettabile

**La monografia Tinture è inclusa nella monografia Estratti (0765).*

03A07344

DECRETO 10 giugno 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT
SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico Sirio;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Viste le domande con le quali le aziende titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nell'elenco allegato al presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 giugno 2003

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO *A*

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N. A.I.C.
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	TICLAPSOR	"4 MCG/G UNGUENTO" TUBO 20 G	034834010
ALFA WASSERMANN S.P.A.	LINTOS	"30 MG/10 ML SCIROPPO" FLACONE 200 ML	034740035
BAXTER AG	ANTITROMBINA III IMMUNO	"1500 UI POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONEPER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE POLVERE1500 UI + 1 FLACONE SOLVENTE 30 ML + SET DI RICOSTITUZIONE E INFUS	027113036
BAYER S.P.A.	ASPIRINA	RG 10 COMPRESSE 500 MG	004763342
BAYER S.P.A.	ASPIRINA	RG 20 COMPRESSE 500 MG	004763355
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	METOPROLOLO	"100 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	035054016
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	METOPROLOLO	"200 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 50 COMPRESSE	035054030
GNR SPA	MESALAZINA	"500 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 50 COMPRESSE	034836015
ICN PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH	VIRAZOLE	"6 G POLVERE PER SOLUZIONE DA NEBULIZZARE" 1 FLACONE	026875017
ITALCHIMICI SPA	AIRCORT	"50 MICROGRAMMI SPRAY NASALE SOSPENSIONE" FLACONE NEBULIZZATORE 200 EROGAZIONI	033736036
JANSSEN CILAG S.P.A.	RISPERDAL	"1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE	028752018
JANSSEN CILAG S.P.A.	RISPERDAL	"2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE	028752020
JANSSEN CILAG S.P.A.	RISPERDAL	"3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE	028752032
JANSSEN CILAG S.P.A.	RISPERDAL	"4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE	028752044
LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.	GENICLOR	"750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 6 COMPRESSE	034610042
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	ALTACLOR	"750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 6 COMPRESSE	034687032
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.	BACTIGRAM	"750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 12 COMPESSE	034619041
MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.	BACTIGRAM	"750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 6 COMPESSE	034619039
NEW RESEARCH S.R.L.	NECLORAL	"750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 6 COMPRESSE	034514036
NYCOMED AMERSHAM SORIN S.R.L.	OMNIPAQUE	"300 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE " FLACONE 75 ML	025477136
NYCOMED AMERSHAM SORIN S.R.L.	OMNIPAQUE	"300 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE" FLACONE 100 ML	025477148
NYCOMED AMERSHAM SORIN S.R.L.	OMNIPAQUE	"300 MG I/ML SOLUZIONE INIETTABILE " FLACONE 200 ML	025477151
PLIVA PHARMA S.P.A.	BACAMPICILLINA	"400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE	034282018
PLIVA PHARMA S.P.A.	BACAMPICILLINA	"800 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE	034282020
PLIVA PHARMA S.P.A.	BACAMPICILLINA	"1,2 G COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE	034282032
PLIVA PHARMA S.P.A.	CALCIO FOLINATO	"15MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE	028658019
PLIVA PHARMA S.P.A.	CALCIO FOLINATO	"15MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE ORALE" 10 FLACONCINI	028658021
PLIVA PHARMA S.P.A.	CITICOLINA	"1000 MG SOLUZIONE INIETTABILE" 3 FIALE	028941019
PLIVA PHARMA S.P.A.	CITICOLINA	"500 MG SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE	028941021
PULITZER ITALIANA S.R.L.	LENISTAR	"2 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE 200 ML	035147014
PULITZER ITALIANA S.R.L.	LENISTAR	"1,7 MG/5 ML SCIROPPO" FLACONE 125 ML CON MISURINO	035147026
RATIOPHARM GMBH	LATTULOSIO RATIOPHARM	"66,7G/100 ML SCIROPPO" FLACONE 180 ML	034420012
RATIOPHARM GMBH	LATTULOSIO RATIOPHARM	"5 G GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 30 BUSTINE	034420024
RATIOPHARM GMBH	LATTULOSIO RATIOPHARM	"10 G GRANULATO PER SOLUZIONE ORALE" 20 BUSTINE	034420036
ROTTAPHARM S.R.L.	DONA	"250 MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE RIGIDE	026023010
SANOFI-SYNTHELABO OTC S.P.A.	SUPPOSTE GLICER.S.PELLEGRINO	BB 18 SUPPOSTE	028181028
SANOFI-SYNTHELABO OTC S.P.A.	SUPPOSTE GLICER.S.PELLEGRINO	LATTANTI 12 SUPPOSTE	028181030
SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	VASOFLUSS	"40 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 CAPSULE	033364023
UNION HEALTH S.R.L.	CEFONICID	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO IM" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 2,5 ML	035047012
UNION HEALTH S.R.L.	NIMESULIDE	"100 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	035106018
UNION HEALTH S.R.L.	NIMESULIDE	"100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	035106020
UNION HEALTH S.R.L.	TIOCOLCHICOSIDE	"4 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO IM" 6 FIALE 2 ML	035073016
VECCHI & C PIAM S.A.P.A.	PERFORMER	"750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 6 COMPRESSE	034504035

03A07270

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2003.

Proroga del trattamento di mobilità già autorizzato sulla base del decreto n. 30952 del 18 aprile 2002. (Decreto n. 32388).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente modificato dall'art. 45, comma 17, lettera *c)*, primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *c)*, primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *i)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i decreti direttoriali n. 27331 del 5 novembre 1999 e n. 28128 del 12 aprile 2000, di proroga, fino al 31 dicembre 2000, dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori individuati dal citato art. 45, comma 17, lettera *c)*, primo periodo della legge n. 144/1999;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *i)* e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'INPS le direttive per l'attuazione dei predetti articoli 1, comma 6, lettera *i)* e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 30466 del 25 ottobre 1991, art. 2;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto n. 30952 del 18 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 310, con il quale il trattamento di mobilità in questione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti di detti programmi — che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si è stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori già beneficiari, fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il verbale della riunione svoltasi presso la direzione regionale del lavoro per la Basilicata in data 14 maggio 2003, in cui le parti convenute hanno richiesto, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, la proroga, fino al 31 dicembre 2003, del trattamento di mobilità, in favore di 160 lavoratori, già fruitori del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2002, e hanno confermato gli impegni a favorire la nascita di attività imprenditoriali al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore di un numero massimo di 160 unità;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattemento di mobilità già autorizzato fino al 31 dicembre 2002, sulla base citato decreto interministeriale n. 30952 del 18 aprile 2002, è prorogato fino al 31 dicembre 2003, in favore di un numero massimo pari a 160 unità.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore generale: MANCINI

03A07261

DECRETO 23 maggio 2003.

Proroga del trattamento di mobilità già autorizzato sulla base del decreto n. 30955 del 18 aprile 2002. (Decreto n. 32389).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 4, comma 12 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la direttiva n. 102744 del 21 marzo 1996, con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha stabilito criteri di priorità in ordine all'applicazione del citato art. 4, comma 12, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 1-*nonies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *c)*, primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *i)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i decreti direttoriali n. 23909 del 17 aprile 1999, n. 26193 del 26 aprile 1999 e n. 28170 del 20 aprile 2000, di proroga, fino al 31 dicembre 2000, dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori individuati dal citato art. 4, comma 12, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *i)* e comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 29, punti *a)* e *b)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha apportato delle modifiche al predetto art. 1, comma 14, della legge 24 novembre 2000, n. 346;

Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'INPS le direttive per l'attuazione dei predetti articoli 1, comma 6, lettera *i)* e comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto il decreto n. 30466 del 25 ottobre 1991, art. 2, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto n. 30955 del 18 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 313, con il quale il trattamento di mobilità in questione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Visto il decreto n. 32220 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale si è stabilito di poter autorizzare, in favore dei lavoratori già beneficiari, fino al 31 dicembre 2002 delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, le proroghe degli stessi trattamenti, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il verbale della riunione svoltasi presso la direzione regionale del lavoro per la Basilicata in data 20 maggio 2003, in cui le parti convenute hanno richiesto, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, la proroga, fino al 31 dicembre 2003, del trattamento di mobilità, in favore di 406 lavoratori, già fruitori del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2002, e hanno confermato gli impegni a favorire la nascita di attività imprenditoriali al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore di un numero massimo di 406 unità;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, il trattamento di mobilità già autorizzato fino al 31 dicembre 2002, sulla base citato decreto interministeriale n. 30955 del 18 aprile 2002, è prorogato fino al 31 dicembre 2003, in favore di un numero massimo pari a 406 unità.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

L'I.N.P.S., ai fini dell'applicazione della normativa in questione, si uniformerà ai criteri di priorità stabiliti dalla direttiva ministeriale del 21 marzo 1996, citata in premessa.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 32220 del 10 aprile 2003, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta eroga-

zione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il direttore generale: MANCINI

03A07262

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 2003.

Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visti il C.C.N.L. 1° luglio 1996 relativo ai lavoratori dipendenti del settore artigiano, metalmeccanico e installazione di impianti e il C.C.N.L. 1° gennaio 1999 relativo ai dipendenti del settore commercio;

Attesa la necessità di individuare i soggetti legittimati a sostituire i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore in caso di temporanea assenza od impedimento di questi, nonché le modalità per effettuare la predetta sostituzione;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata espresso nella seduta del 27 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, il responsabile stesso può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, da:

a) persona che abbia superato il corso di formazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; ovvero

b) persona dipendente dal titolare dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di revisione che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali:

i) operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane);

ii) operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio).

2. Al fine della nomina di uno o più sostituti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione propone istanza alla Provincia, indicando il requisito, fra quelli previsti al comma 1, posseduto dal sostituto. Le generalità del sostituto sono comunicate all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di seguito denominato Ufficio della motorizzazione.

3. Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione sono tempestivamente comunicate alla Provincia ed all'Ufficio della motorizzazione.

Roma, 30 aprile 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A07345

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 aprile 2003.

Modificazioni al decreto 9 marzo 1998, recante «Modificazioni al decreto 13 ottobre 1997, recante modificazioni della circolare n. 4 dell'11 agosto 1989.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto 9 marzo 1998 recante modifiche al decreto 13 ottobre 1997 che ha modificato l'art. 4 della circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 concernente «Promozione all'estero dello spettacolo italiano»;

Considerata la necessità di modificare ulteriormente il termine di presentazione delle istanze di contributo per iniziative all'estero relativamente ai settori della musica, danza e prosa, ai fini di una più puntuale programmazione degli interventi finanziari dello Stato ed omogeneizzazione dei termini;

Decreta:

Il termine di presentazione delle istanze di contributo per iniziative all'estero, corredate della prescritta documentazione, relativamente ai settori della musica, danza e prosa è fissato improrogabilmente al 31 dicembre.

Il decreto 9 marzo 1998 è abrogato.

Roma, 24 aprile 2003

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 237

03A07269

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 aprile 2003.

Integrazione dei sistemi di pesca alle imbarcazioni, di cui al decreto 25 luglio 2002.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'8 giugno 1998, n. L 171/2, e successive modifiche concernenti misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, attuativo del decreto-legge n. 85 del 7 maggio 2002, convertito in legge 6 luglio 2002, n. 134, concernente il Piano obbligatorio di dismissione e riconversione delle rimanenti unità autorizzate alle reti da posta derivanti;

Visto il decreto ministeriale il 27 marzo 2003 concernente l'aggiunta degli attrezzi da posta per le unità da pesca autorizzate all'uso della ferrettara;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Considerato che il divieto di utilizzo del sistema rete da posta derivante dal 1° gennaio 2002 ha generato una significativa perdita di reddito per gli operatori del settore che hanno percepito misure di dismissione inferiori rispetto alle indennità comparabili applicate con il precedente «Piano spadare volontario» di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1997;

Considerato che ai predetti fini di sostenibilità socio-economica della categoria sono state sensibilizzate le regioni interessate affinché si attivassero alla corresponsione di un importo integrativo. per i proprietari e per gli equipaggi, compreso tra il 40% e il 90%, delle misure nazionali;

Considerata l'opportunità di diversificare le attività di pesca consentendo l'uso di attrezzi selettivi che permettano altresì la continuazione di mestieri di pesca tradizionali;

Ritenuto, inoltre, necessario aggiornare l'elenco in allegato *A* al citato decreto ministeriale 25 luglio 2002 tenendo conto delle risultanze di istruttoria congiunta con le Capitanerie di porto per la verifica dell'ammissibilità alle misure del Piano obbligatorio di cui al medesimo decreto;

Considerato che le misure in questione riguardano le sole unità per le quali l'autorizzazione delle reti da posta derivanti non è oggetto di giudizio pendente, le eventuali situazioni giuridiche, che risulteranno attive in seguito a sentenza definitiva, saranno oggetto di apposito successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco in allegato *A* del decreto ministeriale 25 luglio 2002 è aggiornato con l'inserimento, in via di autotutela per riscontrata ammissibilità, delle due unità da pesca di seguito identificate con la relativa indicazione della misura nazionale spettante al proprietario nel rispetto dei requisiti di cui al richiamato decreto:

matricola 04CT01055 (UE 3420) € 69.664,05;

matricola 02IM00370 (UE4980) € 6.421,64.

2. Ai marittimi imbarcati sulle unità da pesca suindicate e risultanti nelle condizioni di ammissibilità di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2002 sono corrisposte le misure ivi previste.

Art. 2.

1. Gli armatori delle unità in allegato *A* del decreto ministeriale 25 luglio 2002, così come modificato dal precedente art. 1, possono presentare in relazione alle medesime unità la richiesta, corredata di licenza di pesca o attestazione provvisoria, per l'aggiunta del sistema ferrettara e degli attrezzi da posta.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, entro e non oltre i trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, all'ufficio marittimo di iscrizione.

3. L'ufficio marittimo di iscrizione provvede al contestuale rilascio dell'attestazione provvisoria aggiornata con l'integrazione e all'inoltro della richiesta completa di documenti alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura per il successivo aggiornamento della licenza di pesca.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

03A07281

DECRETO 16 maggio 2003.

Attuazione del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, concernente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore olivicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante norme generali relative all'aiuto alla produzione ed alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, ed in particolare gli articoli da 4 a 11;

Visto il regolamento (CEE) n. 2262/1984 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive modificazioni, recante misure speciali nel settore dell'olio di oliva ed in particolare gli articoli 2, 3 e 4;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/99 della Commissione recante misure intese a migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, recante modifiche al regolamento (CEE) n. 136/66 ed al regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente alla proroga del regime di aiuto alla produzione ed alla strategia della qualità dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98, relativamente ai programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, come modificato da ultimo nel regolamento (CE) n. 631/2003 del 7 aprile 2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1965/2002 della Commissione del 4 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98;

Visto il regolamento (CE) n. 1873/2002 del Consiglio del 14 ottobre 2002, che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1990, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo all'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, riguardante il regolamento di organizzazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 1334/02;

Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attività, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l'esecuzione dei controlli;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta dell'8 maggio 2003, e tenuto conto delle determinazioni espresse nel Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 15 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto disciplina le procedure e le norme di applicazione demandate agli Stati membri, in coerenza con le modalità ed i criteri fissati dal regolamento (CE) n. 1334/02, di seguito denominato «Regolamento»; in particolare sono fissate le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.

2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dallo stesso Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori

1. I requisiti ed i criteri da rispettare sono quelli previsti all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento, distinti nelle seguenti tipologie associative:

a) Organizzazioni dei produttori olivicoli:

1.1 essere costituite da produttori di olive non partecipanti ad altra organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento, e beneficiari dell'aiuto alla produzione di cui all'art. 5, del regolamento (CEE) n. 136/66, per la campagna di commercializzazione 2000/01, ovvero che abbiano presentato una dichiarazione di coltivazione per la campagna di commercializzazione 2001/2002 o 2002/2003;

1.2 contare almeno 2500 produttori associati, ovvero il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime 5 campagne;

b) Unioni di organizzazioni di produttori olivicoli:

1.1. essere costituite da organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera *a)* e non far parte di un'altra unione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento;

1.2 contare almeno 10 organizzazioni aderenti stabilite in almeno sette zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime 5 campagne;

c) altre organizzazioni di operatori:

1.1 essere costituite da operatori del settore oleicolo, non facenti parte di altra organizzazione riconosciuta ai sensi della lettera *c)* del presente decreto, che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione 2002/2003 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato più di 5.000 tonnellate di olio di oliva o più di 1.000 tonnellate di olive da tavola;

1.2 associare almeno 30 operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantità superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, ovvero che contano almeno il 15% della produzione media, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola prodotte in Italia;

d) Organizzazioni interprofessionali:

1.1 rappresentare operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, con riferimento alle produzioni effettive;

2. ai fini della determinazione dei requisiti di cui al punto 1.1, si fa riferimento alle produzioni effettive, determinate dalla Commissione delle Comunità europee, secondo la ripartizione di cui alle zone regionali riportate all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 3.

Procedure per la verifica dei requisiti e per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori

1. La richiesta di riconoscimento, mediante apposita domanda a firma del legale rappresentante, ai fini del presente decreto, è presentata da ciascuna organizzazione di operatori, entro il 31 maggio 2003, rispettivamente:

a) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC 4 - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, qualora trattasi di unioni di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, i cui componenti operano in almeno otto zone regionali;

b) alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, se trattasi di organizzazioni di operatori a carattere regionale;

c) alla regione o provincia autonoma nel cui territorio è realizzata la prevalenza dell'attività produttiva nel caso di organizzazione a carattere interregionale.

2. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, già riconosciute ai sensi dell'art. 20-*quater* del regolamento n. 136/66/CEE, nonché le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute dallo Stato membro, che presentano un programma di attività conformemente al regolamento, sono considerate riconosciute se soddisfano i criteri del regolamento stesso e del presente decreto.

3. La domanda di cui al comma 1 è corredata della sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria ed artigianato, d'iscrizione al registro delle imprese, o equipollente autocertificazione;

b) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto;

c) delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;

d) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti e ad integrare, in via complementare, con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per la esecuzione del programma di attività ai sensi del paragrafo 3, dell'art. 4-*bis*, del regolamento (CE) n. 1638/1998, e a consentire l'accesso agli incaricati del controllo;

e) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;

f) relazione illustrativa comprovante l'idoneità ad espletare le attività previste dallo specifico regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia;

g) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

h) per le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, l'elenco degli associati in estratto autentico dal libro sociale, anche su supporto magnetico, specificando quali produttori hanno beneficiato del regime d'aiuto alla produzione nelle campagne 2000/2001 o quali hanno presentato denuncia di coltivazione nella campagna di commercializzazione 2001/2002 o 2002/2003;

i) per le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, l'elenco, anche su supporto magnetico, degli operatori associati, aventi i requisiti, di cui alla medesima lettera *c)*, del presente decreto e risultanti dal libro dei soci; per ciascuno associato, copia delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti requisiti o autocertificazione attestante l'avvenuta commercializzazione nella precedente campagna delle quantità previste all'art. 2, paragrafo 2, lettera *c)* del regolamento;

l) per le unioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, la documentazione di cui alle precedenti lettere da *a)* a *g)* nonché i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento, e documentazione relativa alla rappresentatività del 15% della produzione media, riferita alle ultime 5 campagne, di olive da tavola o di olio di oliva, prodotti in Italia;

m) per le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento, la documentazione di cui alle lettere da *a)* a *g)* nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentatività di ciascun organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. In particolare i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attività economica.

4. Le organizzazioni di operatori, di cui al comma 2, depositano, alla data di presentazione del programma di attività, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio QTC 4, e alla regione o provincia autonoma competente, nel caso di organizzazioni di operatori a carattere regionale o interregionali, una relazione illustrativa attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento, allegando il provvedimento di riconoscimento nazionale. Le organizzazioni di operatori che svolgono il programma di attività in ambito regionale, depositano copia della suddetta relazione illustrativa e del provvedimento di riconoscimento anche presso la regione territorialmente competente.

5. Le regioni e le province autonome ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, negli ambiti di rispettiva competenza, verificano la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e dal presente decreto sulla base della documentazione presentata e anche con accertamenti in loco e, entro sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, procedono al riconoscimento. Nel caso di organizzazione a carattere interregionale, la regione o provincia autonoma competente procede al riconoscimento previa acquisizione di parere conforme da parte della regione o provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza.

6. Alle organizzazioni di operatori riconosciute è attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento con il numero attribuito viene trasmesso all'AGEA.

Art. 4.

Attività ammissibili al finanziamento

1. I programmi di attività oggetto di finanziamento comunitario sono costituiti dalle attività ammissibili, specificate all'art. 4 del regolamento nei seguenti settori:

a) sorveglianza e gestione amministrativa;

b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

d) tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

2. Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario le attività riportate all'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.

3. Le attività ammissibili al finanziamento comunitario, contenute nei relativi programmi, sono attuate in conformità a quanto indicato nell'allegato 2, evitando ogni forma di sovrapposizione con coincidenti azioni svolte ai sensi del regolamento (CE) n. 528/99, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, e successive modifiche.

Art. 5.

Presentazione e approvazione dei programmi di attività

1. Ciascuna delle organizzazioni di operatori riconosciute presenta un unico programma di attività, secondo le modalità fissate all'art. 5 del regolamento.

2. Le organizzazioni di operatori, riconosciute dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del presente decreto, presentano entro il 31 maggio 2003 il programma di attività e la relativa domanda di finanziamento comunitario all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata AGEA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma.

3. Le organizzazioni di operatori, riconosciute dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi del presente decreto e quelle già riconosciute dalle regioni e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a carattere regionale, presentano, entro il 31 maggio 2003, il programma di attività e la relativa domanda di finanziamento contestualmente alla regione competente per territorio ed all'AGEA entro il termine di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, esprimono un parere di ammissibilità al finanziamento di ciascun programma e lo trasmettono all'AGEA che, in ogni caso, decorso tale termine, può inoltrare la documentazione al Comitato di valutazione di cui all'art. 6. Il suddetto parere di ammissibilità assume carattere vincolante per le successive determinazioni del Comitato, limitatamente ai programmi di attività che riguardino i settori *b)* e *c)* di cui al comma 1 dell'art. 4.

5. Per assicurare piena coerenza tra i programmi di attività e gli scopi del regolamento, sono determinati, in funzione della capacità economica ed operativa dei soggetti abilitati a presentare domanda, i seguenti requisiti minimi di ammissibilità dei programmi stessi al finanziamento, in applicazione dell'art. 6 del «Regolamento»:

nel caso di organizzazioni di produttori, il valore della produzione di olio ammessa al pagamento dell'aiuto comunitario per i soci aderenti, complessivamente corrisposta nelle ultime tre campagne, deve essere almeno pari al doppio dell'importo del programma presentato;

nel caso di organizzazioni professionali, il valore del fatturato complessivamente ottenuto negli ultimi tre anni deve essere almeno pari al doppio dell'importo del programma presentato;

nel caso di organizzazioni interprofessionali, i due criteri devono intendersi cumulati.

6. L'AGEA, acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'art. 6, approva i programmi di attività entro il 31 luglio 2003, dandone comunicazione alle organizzazioni di operatori interessati ed alle regioni competenti per territorio.

7. L'AGEA emana un'apposita circolare relativa al complesso delle modalità e procedure operative, cui si attengono le organizzazioni degli operatori che presentano il programma di attività per la relativa realizzazione.

Art. 6.

Comitato di valutazione

1. È istituito presso l'AGEA un apposito Comitato tecnico di valutazione con il compito di procedere all'esame ed alla selezione dei programmi di attività unitamente alla riconciliazione dei relativi dati finanziari, nel rispetto del limite massimo di finanziamento e della ripartizione delle risorse disponibili fra le tipologie di attività, secondo quanto riportato nell'allegato 2, nonché della percentuale minima fissata dal regolamento, come modificato dal regolamento (CE) n. 1965/2002.

2. Il Comitato, presieduto da un dirigente del Dipartimento della qualità e dei servizi, è composto da:

a) un rappresentante della Direzione generale delle politiche agroalimentari;

b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;

c) un rappresentante dell'AGEA;

d) un rappresentante dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare);

e) il direttore dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara o suo delegato;

1) il direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza, o suo delegato.

I componenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* partecipano al Comitato con diritto di voto, mentre i componenti di cui alle lettere *e)* ed *f)* partecipano senza diritto di voto. Il Comitato può avvalersi di esperti di provenienza universitaria.

Lo stesso Comitato è supportato da un Segretariato, costituito da un funzionario del Dipartimento delle politiche di mercato, da uno del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi e da uno dell'AGEA, e può avvalersi, per particolari questioni, anche di altri specialisti nei singoli settori interessati.

Partecipa ai lavori della Commissione il rappresentante della regione, cui si riferiscono i programmi esaminati.

3. L'AGEA, ad avvenuta verifica di conformità della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, indicata nella circolare, di cui all'art. 5, comma 7, trasmette i programmi al Comitato, corredati dal parere vincolante della regione competente per territorio per i settori di cui alle lettere *b)* e *c)*, comma 1 dell'art. 4, e della dichiarazione di conformità del Dipartimento della qualità e dei servizi per i settori di competenza.

4, Il Comitato di valutazione verifica che non esistano sovrapposizioni fra le attività relative al reg. (CE) n. 1334/02 e le attività del reg. (CE) n. 528/99, nonché con le azioni nello specifico comparto recate dai piani di sviluppo rurale.

5. Il Comitato ha facoltà di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attività, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.

6. Il Comitato trasmette all'AGEA l'esito della valutazione dei programmi di attività per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Il finanziamento comunitario dei programmi di azioni, di cui all'art. 4-*bis*, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1513/2001 è fissato nella misura massima del 3% dell'aiuto alla produzione, ai sensi del reg. (CE) n. 1873/2002.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1873/2002, è mantenuta inalterata, per le campagne 2002/03 e 2003/04, la trattenuta dello 0,8% dell'aiuto alla produzione, di cui all'art. 20-*quinquies*, paragrafo 1 del reg. n. 136/66/CEE, destinata a contribuire alle spese di funzionamento delle organizzazioni di produttori olivicoli e loro unioni, riconosciute ai sensi del reg. (CEE) 2261/84.

3. Ferma restando la trattenuta dello 0,8% prevista al comma 2, il 2,2% dell'importo dell'aiuto alla produzione è destinato alle azioni di cui al comma 1.

4. L'ammontare derivante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 3, pari a € 15.803.356, è ripartito fra i diversi settori, per ciascuna campagna, nel rispetto dei limiti minimi fissati dal reg. (CE) n. 1965/2002, secondo le seguenti modalità:

a) 15% destinato alla sorveglianza e gestione amministrativa del mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b) 30% destinato all'impatto ambientale dell'oleicoltura;

c) 30% destinato al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

d) 25% destinato alla tracciabilità, alla certificazione ed alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavole.

5. Ad integrazione del finanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo partecipano, ai sensi dell'art. 4-*bis*, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1638/98 e successive modifiche ed integrazioni, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attività, nella misura del 12,50% per investimenti in attività diverse da quelle fisse, di cui al comma 4, lettera *c)* e nella misura del 25% per il settore di cui al comma 4, lettera *d).*

6. Al fine di un utilizzo pieno delle risorse finanziarie disponibili, in caso di particolari situazioni, segnatamente dovute al flusso delle domande, il Comitato di cui all'art. 6 può proporre al Ministero una modifica delle ripartizioni previste al comma 4, fermo restando il mantenimento dei minimi comunitari, tenuto conto del cofinanziamento nazionale pubblico. Analoga procedura può essere adottata dalle regioni con riferimento all'attività istruttoria di competenza, per le azioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c).*

7. Per consentire alle regioni la migliore programmazione dei propri interventi, la disponibilità virtuale di spesa di rispettiva competenza, è riportata nella tabella di cui all'allegato n. 3.

Art. 8.

Controlli

1. Il Ministero, negli ambiti di competenza, esercita il controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento; i predetti controlli sono esercitati tramite l'acquisizione di dati inerenti l'attività delle unioni, delle organizzazioni interprofessionali o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, anche su base informatica, nonché con controlli in loco.

2. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;

b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;

c) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'unione o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attività di cui all'art. 4.

3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi precedenti sono analogamente applicate dalle regioni e dalle province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori da loro riconosciute, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettere *b)* e *c).*

4. L'Agecontrol S.p.a., assicura l'attuazione dei relativi controlli, ai sensi del regolamento e delle disposizioni nazionali in materia, d'intesa con le regioni relativamente alle azioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c).* I risultati dei controlli vengono trasmessi all'AGEA, in qualità di organismo responsabile dell'erogazione dei finanziamenti dei programmi di attività.

5. Alle irregolarità accertate nell'attuazione dei programmi di attività, si applicano, fermo restando le misure previste dall'art. 10, paragrafo 2 del regolamento, le sanzioni recate dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni nonché dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 33, comma 1 e 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 maggio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2003
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 83

ALLEGATO 1

Zone regionali di cui all'art. 1, paragrafo 2 del reg.(CE) n. 1334/02

province di Foggia e Bari;

province di Taranto, Brindisi e Lecce;

province di Cosenza, Crotone e Catanzaro;

province di Vibo Valentia e Reggio Calabria;

regione Sicilia;

regione Campania;

regione Lazio;

regione Abruzzo;

regione Toscana;

regione Molise,

regione Sardegna;

regione Basilicata;

regioni Umbria, Marche e Emilia-Romagna;

regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

ALLEGATO 2

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

1. SETTORE DELLA SORVEGLIANZA E DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE E DEL MERCATO DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

1.a) La raccolta di dati relativi al settore e al mercato. Si prevede di effettuare in maniera organizzata ed integrata la raccolta e l'elaborazione delle seguenti tipologie di informazioni:

1.a.1 Monitoraggio dell'offerta disponibile, dei flussi e dei canali di commercializzazione dell'olio di oliva.

1.a.2 Monitoraggio dell'offerta disponibile, dei flussi e dei canali di commercializzazione delle olive da tavola.

Le suddette attività dovranno essere effettuate in conformità alle seguenti specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione;

1.a.1.1 Le attività di cui al punto 1.a.1 dovranno essere impostate nella composizione e selezione del campione in base ai seguenti criteri:

A. Per le aziende agricole un campione con una numerosità compresa tra l'1% ed il 2% dell'universo di ciascuna zona regionale di cui all'allegato 1. Quest'ultimo è rappresentato dal numero complessivo di aziende con un patrimonio olivicolo superiore a 100 piante. Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica e classe dimensionale (numero piante da definire in una successiva specifica).

B. Per i frantoi un campione con numerosità pari ad almeno il 30% dell'universo di riferimento. Quest'ultimo è rappresentato dal numero complessivo di associati per ciascuna organizzazione nazionale di operatori. I frantoi selezionati dovranno disporre di una capacità di lavorazione media giornaliera di q.li 200 di olive, riferita agli ultimi due anni, o con una produzione media annua superiore a q.li 1500 di olio. Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica, classe dimensionale (capacità olive lavorate in 8 ore) e caratteristiche tecnologiche (pressione, ciclo continuo e percolante).

C. Per i sansifici un campione pari almeno al 40% degli impianti attivi a livello nazionale.

D. Per le raffinerie un campione pari almeno al 40% degli impianti attivi a livello nazionale.

E. Per i confezionatori un campione pari almeno al 40% degli associati ad una organizzazione di operatori nazionale per un ammontare di prodotto pari ad almeno un quarto dell'olio confezionato in Italia.

Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica e classe dimensionale;

1.a.1.2) le attività di cui al punto 1.a.1 avranno come obiettivo la raccolta delle seguenti informazioni:

A. Per le aziende agricole: quantità complessiva e qualità della produzione disponibile all'inizio della campagna, specificando la quantità destinata all'autoconsumo e le rimanenze dalla precedente campagna; la variazione su base mensile della disponibilità del prodotto per quantità e qualità; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la destinazione degli oli in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatori e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni destinate a certificazioni comunitarie (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).

B. Per i frantoi: la quantità e la qualità delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, la quantità di olive lavorate e di olio prodotto specificando la percentuale di lavorazione per conto terzi, la quantità di olio restituita ai terzi, la variazione della disponibilità del prodotto per quantità e qualità; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la destinazione degli oli in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatori e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria); quantità di sansa e di acqua di vegetazione prodotta e loro destinazione. Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni destinate a certificazioni comunitarie (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).

C. Per i sansifici: su base mensile, la quantità di sansa lavorata e la quantità di olio di sansa greggia ottenuta; la quantità di sanse esauste ottenute e loro destinazione; la variazione su base mensile della disponibilità del prodotto e dei residui di lavorazione; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (raffinerie esterne ed interne, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale).

D. Per le raffinerie: su base mensile, quantità di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata; la variazione della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (confezionatori interni ed esterni, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale).

E. Per i confezionatori: la quantità e la qualità delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, quantità di olio lavorato per categoria specificando la percentualle di materia prima importata (per categoria); l'andamento su base settimanale della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).

1.a.2.1) le attività di cui al punto 1.a.2 dovranno essere impostate nella composizione e selezione del campione in base ai seguenti criteri:

A. Per le aziende agricole un campione con una numerosità compresa tra il 2% ed il 4% dell'universo di riferimento. Quest'ultimo è rappresentato dal numero complessivo di produttori di olive da mensa associati per ciascuna organizzazione nazionale di operatori. Le aziende produttive selezionate nel campione dovranno disporre di un patrimonio olivicolo superiore a 50 piante. Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo dell'universo di riferimento per: collocazione geografica e per classe dimensionale con riferimento al numero di piante per azienda.

B. Per gli impianti di prima lavorazione un campione con numerosità pari ad almeno al 50% dell'universo nazionale. Gli impianti di lavorazione selezionati dovranno disporre di una capacità lavorativa e di stoccaggio di almeno 300 q.li di olive. Il campione selezionato dovrà essere rappresentativo per: collocazione geografica, per classe dimensionale e per caratteristiche tecnologiche (sivigliano, castelvetrano, naturale).

C. Per i confezionatori un campione pari ad almeno il 60% dell'universo nazionale degli operatori con una produzione superiore ai 200 quintali.

1.a.2.2) le attività di cui al punto 1.a.2 avranno come obiettivo almeno la raccolta delle seguenti informazioni:

A. Per le aziende agricole: le rimanenze dalla precedente campagna quantità complessiva e qualità della produzione disponibile all'inizio della campagna, e le quantità destinate all'autoconsumo; la variazione su base mensile della disponibilità del prodotto per quantità e qualità; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la destinazione delle olive in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatore e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie (Dop, Bio, produzione integrata).

B. Per gli impianti di prima lavorazione: su base mensile, ammontare delle rimanenze dalla campagna precedente, la quantità di prodotto lavorato, distinto per categoria e tecnologia di lavorazione; quantità dei reflui e loro destinazione; la variazione della disponibilità della produzione per quantità e categoria. La raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la destinazione delle olive in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatore e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie (Dop, Bio, produzione integrata).

C. Per i confezionatori: su base mensile, ammontare delle rimanenze dalla campagna precedente, quantità di olive confezionate per categoria specificando la percentuale di materia prima importata;

variazione della disponibilità del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche riguarderà anche la tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Per tutte le informazioni si dovranno distinguere le categorie convenzionali dalle produzioni con certificazioni comunitarie Dop e Bio.

Il Mipaf, o un ente da esso delegato, provvede al coordinamento delle metodologie di rilevazione, elaborazione e trasmissione delle informazioni, e ad omogeneizzare i costi delle diverse fasi di attività dei progetti approvati e finanziabili.

Le attività di monitoraggio descritte dovranno prevedere un flusso continuativo di dati che dovranno confluire nel SIAN, secondo le modalità da questo definite. Si prevede la creazione di un apposito spazio sul sito internet del Mipaf o su un sito di un ente ad esso collegato, in modo da rendere accessibile a tutti gli operatori della filiera i risultati del monitoraggio.

1.b) L'elaborazione di studi riguardanti in particolare aspetti correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi. Si prevede la realizzazione di studi di fattibilità.

2. SETTORE DEL MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLEICOLTURA.

2.a) Le operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e/o a rischio di abbandono.

Questa attività è realizzata in conformità delle seguenti condizioni e criteri oggettivi:

2.a.1) Realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale a rischio di abbandono. In tali contratti gli operatori agricoli si impegnano ad effettuare le attività necessarie per il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti. In particolare si prevedono opere di straordinaria manutenzione degli oliveti degradati: terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, potatura di riforma, decespugliamento.

2.a.2) Le zone potenzialmente ammissibili sono caratterizzate da una situazione orografica difficile e per almeno due dei seguenti elementi: età degli oliveti superiore ai 50 anni, sesti irregolari, esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione, presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno), varietà a rischio di estinzione e/o di abbandono.

2.a.3) Il progetto complessivo dovrà essere applicato su almeno 20 ettari di superficie e coinvolgere almeno 10 produttori.

2.b) L'elaborazione di buone pratiche agricole per l'oleicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e la sorveglianza della loro applicazione pratica.

I progetti dovranno prevedere l'adesione dei produttori olivicoli ad un programma mirato alla messa a punto e all'applicazione di disciplinari di produzione collettivi basati su criteri ambientali. L'adattamento dei disciplinari alle condizioni locali richiede l'aggregazione di produttori di zone olivicole omogenee.

2.c) I progetti di dimostrazione pratica di tecniche di oleicoltura finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio.

Si tratta in particolare di progetti pilota dimostrativi per:

1. l'impiego di tecniche di coltivazione, di raccolta e di trasformazione a basso impatto ambientale con particolare riguardo per il metodo di produzione biologica.

2. Il recupero e/o riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia.

2.d) L'inserimento di dati ambientali nel Sistema d'informazione geografica di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1638/98.

I progetti hanno lo scopo principale di completare le informazioni già contenute nel s.i.g. (sistema integrato geografico di riferimento) e devono prevedere la raccolta, la trasmissione e l'inserimento nel sistema degli elementi di profilo ambientale che caratterizzano una specifica area territoriale già identificata geograficamente (nel s.i.g.), con particolare riferimento a uliveti:

con ulivi secolari (età);

caratterizzati da un alto valore storico-culturale e/o paesaggistico;

caratterizzati da vulnerabilità all'erosione;

con muretti a secco o bordure;

con varietà pregiate a rischio di estinzione;

situati in aree ad alto inquinamento.

3. SETTORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

3.a) Il miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione. Programmi specifici potranno riguardare il settore delle olive da tavola.

3.a.1) I programmi di miglioramento delle condizioni di coltivazione riguardano il miglioramento di tutte le fasi della tecnica colturale dell'olivo con particolare riferimento al monitoraggio ed al controllo della mosca dell'olivo con mezzi di lotta integrata anche con riferimento a sistemi alternativi a quelli chimici.

3.a.2) I programmi di miglioramento delle condizioni di raccolta riguardano le seguenti attività:

1. Raccolta dalla pianta nei periodi ottimali, per varietà ed areali di coltivazione attraverso l'introduzione di indici di maturazione e di qualità oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi organolettica dell'olio). Le azioni devono prevedere attività di dimostrazione, di aggiornamento e di applicazione a livello aziendale.

2. Adattamento degli oliveti per l'impiego di mezzi di raccolta efficienti. Si prevedono attività dimostrative, di aggiornamento e di applicazione.

3.a.3) I programmi di miglioramento della consegna e del magazzinaggio delle olive prima della trasformazione dovranno puntare su:

1. Consegna delle olive all'impianto di trasformazione entro 48 ore dalla raccolta con l'uso di contenitori a pareti rigide e fessurate.

2. Programmazione della raccolta in relazione alla capacità degli impianti di trasformazione per una immediata lavorazione delle olive da iniziare entro 24-48 ore.

3.b) Il miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola.

I programmi devono essere incentrati su:

1. Utilizzo delle acque di vegetazione per fertirrigazione con mezzi idonei di spargimento e l'uso di sanse principalmente per compost e/o per energia e combustibile.

3.c) L'assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.

I programmi dovranno porre particolare attenzione agli inconvenienti più frequenti che pregiudicano la qualità.

3.d) la costituzione o il miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini.

4. SETTORE DELLA TRACCIABILITÀ, DELLA CERTIFICAZIONE E DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

4.a) La progettazione e l'applicazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI 10938 e conformi al Reg. 178/2002. I sistemi dovranno consentire di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera a partire dalle particelle olivetate fino al prodotto confezionato.

4.b) La progettazione e l'applicazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI 10938 e conformi al Reg. 178/2002 finalizzati a garantire elementi di differenziazione qualitativa dei prodotti olivicoli e degli olii contenuti nei disciplinari di qualità di cui al punto 3 del presente allegato.

4.c) Lo studio, la progettazione e la realizzazione dei sistemi di etichettatura innovativi che consentano di riportare al consumatore le informazioni tracciate nei sistemi di cui ai punti 4a) e 4b).

4.d) L'elaborazione e l'applicazione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.

4.e) La progettazione e l'applicazione di sistemi informativi a supporto delle attività degli organismi di controllo autorizzati per le produzioni olivicole ed olearie di qualità certificata (Dop, Igp, Biologico, UNI 10939).

Per tutte le attività previste dal decreto, la quota minima progettuale è fissata in € 108.000 o, tenuto conto degli importi previsti nel successivo allegato 3.

Per quanto non definito nel presente allegato si provvede attraverso specifiche tecniche particolareggiate concordate con le regioni e province autonome, nel corso dei lavori del Comitato di valutazione di cui all'art. 6 del decreto, al fine di assicurare un'adeguata ricaduta a livello territoriale.

ALLEGATO 3

DISPONIBILITA' VIRTUALE DI SPESA PER CIASCUNA REGIONE

15.803.357 EURO importo annuo

31.606.713 EURO importo totale x le campagne 2002/03-2003/04

12.642.685 EURO (40%) importo attribuito alle azioni di cui alle lettere a) e d);
18.964.028 EURO (60%) importo attribuito alle azioni di cui alle lettere b) e c);

RIPARTIZIONE REGIONALE DELLA QUOTA RELATIVA ALLE LETTERE b) e c) PARI AD EURO 18.964.028 di cui:
10% pari ad € 1.896..403 ripartito in parti uguali fra tutte le Regioni (pari ad € 105.355,5);
€ 17.067.625 ripartito percentualmente come da sottostante prospetto

REGIONI	PARAMETRO % [1]	IMPORTO
ABRUZZO	3,67	731.738
BASILICATA	2,52	535.460
CALABRIA	19,8	3.484.744
CAMPANIA	6,86	1.276.195
EM. ROMAGNA	0,14	129.251
FRIULI V. G.	0,02	108.769
LAZIO	6,03	1.134.533
LIGURIA	1,10	293.101
LOMBARDIA	0,15	130.956
MARCHE	0,63	212.883
MOLISE	0,99	274.325
PUGLIA	35,22	6.116.573
SARDEGNA	2,49	530.340
SICILIA	11,48	2.064.718
TOSCANA	6,10	1.146.482
UMBRIA	2,45	523.512
TRENTINO A.A.	0,03	110.476
VENETO	0,32	159.972
TOTALE	100,00	18.964.028

(1) I parametri percentuali adottati sono quelli già formalizzati in attuazione del regolamento (CE) n. 528/99 della Commissione, recante misure dirette a migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola.

03A07037

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 aprile 2003.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalità e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Vista la nota in data 24 luglio 1998, n. 6278, con la quale la Commissione europea esprime parere favorevole in ordine a nuovi interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione da attuare ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, indicando alcune condizioni e limitazioni;

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Vista le direttive 27 luglio e 7 dicembre 2000, concernenti l'applicazione transitoria della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per la salvaguardia dei livelli di occupazionali;

Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Visto l'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Tenuto conto della necessità di utilizzare criteri omogenei nelle modalità di dismissione delle partecipazioni che verranno assunte e di quelle ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 nonché della necessità, ove possibile, di accelerare la dismissione di queste ultime;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli 1, 4 e 6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, recante modalità e procedure di partecipazione del Ministero al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dall'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1 «Modalità di intervento del Ministero» del decreto ministeriale 4 aprile 2001 è inserito il seguente comma:

«5-*bis.* Con le risorse assegnate per gli esercizi 2002 e 2003 il Ministero partecipa al capitale sociale delle società finanziarie che hanno presentato istanza, mediante quote determinate da:

a) importi di uguale valore per ciascuna società finanziaria, complessivamente pari al 5 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;

b) importi di uguale valore per ciascuna delle società finanziarie che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del titolo secondo della legge 27 febbraio 1985, n. 49, complessivamente pari al 20 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;

c) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna società finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, complessivamente pari al rimanente 75 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4. Sono escluse dal computo le partecipazioni nelle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, alla data dell'ultimo bilancio approvato dalle società finanziarie».

2. Il comma 6 dell'art. 1 - Modalità di intervento del Ministero - del decreto ministeriale 4 aprile 2001 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli esercizi successivi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4, il "Ministero" dispone una nuova sottoscrizione di capitale sociale, mediante quote determinate da:

a) importi di uguale valore per ciascuna società finanziaria, per una quota complessivamente pari al 5 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;

b) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna delle società finanziarie, nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogate ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, per la restante quota delle risorse disponibili. Sono escluse dal computo le partecipazioni delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, alla data dell'ultimo bilancio approvato dalle società finanziarie.

I dividendi erogati al "Ministero" ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento delle quote di partecipazione del "Ministero" medesimo».

Art. 2.

La prima frase del comma 5 dell'art. 4 «Valutazione dei progetti» del decreto ministeriale 4 aprile 2001 è sostituita dalla seguente:

«Le società finanziarie assumono partecipazione temporanea di minoranza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6».

Art. 3.

L'art. 6 «Dismissione delle partecipazioni» del decreto ministeriale 4 aprile 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Le partecipazioni assunte dalle società finanziarie nelle cooperative ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono temporanee e di minoranza. Sulla base di appositi accordi, le società finanziarie devono dismettere la partecipazione, nel termine massimo di 10 anni dall'assunzione della medesima, per una quota almeno pari al 25 per cento del suo importo nei primi cinque anni e per la parte restante nei cinque anni successivi. La dismissione potrà essere realizzata o con il recesso della società finanziaria o mediante la cessione, totale o parziale, delle quote alle cooperative ai soci di queste o a terzi. La dismissione avverrà a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, ad un prezzo di norma non inferiore a quello di,acquisizione e, comunque, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente.

2. Per le partecipazioni assunte in applicazione delle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 luglio 2000 e 7 dicembre 2000, le società finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano già provveduto, gli accordi di cui al comma 1, con le modalità e le scadenze stabilite nel comma stesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tale caso i dieci anni di durata massima della partecipazione decorrono da detta data.

3. Per le partecipazioni disposte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, anteriormente alle direttive di cui al comma 2, le società finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano già provveduto, gli accordi di cui al comma 1, con le modalità e le scadenze stabilite nel comma stesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso i dieci anni di durata massima della partecipazione decorrono da detta data. Qualora la dismissione avvenga, o venga completata, tramite cessione, totale o parziale, della quota con contestuale versamento dell'importo, questo viene determinato come somma dei valori attuali di un ammontare pari almeno al 25 per cento della quota di partecipazione valutata in misura non inferiore a quella risultante dal bilancio al 31 dicembre 2002 e di un ammontare non superiore al 75 per cento della quota medesima, calcolati con scadenza rispettivamente al quinto e al decimo anno successivi a detta sottoscrizione ad un tasso pari al prime rate ABI vigente alla data della sottoscrizione stessa.

4. Le società finanziarie utilizzano le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione delle partecipazioni come sopra disciplinata, e di altri interventi effettuati a valere sulle risorse apportate dal "Ministero", esclusivamente ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e del presente decreto.

5. Ogni cooperativa potrà beneficiare di ulteriori interventi delle società finanziarie soltanto dopo che sia stata dismessa la totalità della partecipazione della società finanziaria interessata. È fatta comunque salva la possibilità delle società finanziarie di cedere, totalmente o parzialmente, a terzi, la quota di partecipazione. Allo scadere del decimo anno dalla assunzione delle partecipazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, la società finanziaria recede dalla cooperativa partecipata. Qualora, per qualsiasi motivo, i predetti accordi non vengano sottoscritti dalle cooperative di cui al comma 1 e, per le cooperative di cui ai commi 2 e 3, non vengano sottoscritti nei sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o qualora gli accordi sottoscritti non vengano rispettati, le società finanziarie recedono, ai sensi dellart. 2526 del codice civile, dalle cooperative partecipate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 70

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - Ufficio D2 via Giorgione n. 2b - 00147 ROMA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2002, N. 273.

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di legale rappresentante della .... con sede legale in .... via .... codice fiscale e partita IVA .... iscritta al n. .... del registro imprese presso la camera di commercio, industria e artigianato di .... avente per oggetto sociale ....

Chiede la partecipazione di codesto Ministero al capitale sociale, secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 17 della legge n. 49/1985, come sostituito dal comma 7 dell'art. 12 della legge n. 57/2001 e dal successivo art. 5 della legge n. 273/2002.

Dichiara che la società:

a) è ispirata ai principi di mutualità di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

b) è costituita in forma cooperativa;

c) è iscritta nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) opera nel rispetto del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998, concernente i requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo;

e) è partecipata da n. .... soci, tra cui n. .... cooperative appartenenti al settore produzione e lavoro, distribuite in n. .... regioni;

f) ha approvato l'ultimo bilancio in data .... ;

g) ha verificato che, alla data del 31 dicembre 2000, aveva iscritto nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del titolo II della legge n. 49/1985 per un ammontare di € .... (corrispondenti a L. ....);

h) ha verificato che il valore a patrimonio netto delle partecipazioni in essere assunte ai sensi del titolo II della legge n. 49/1985 e successive modificazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della presente domanda, è pari complessivamente ad € .... (corrispondenti a L. ....);

i) ha verificato che il valore a patrimonio netto delle partecipazioni assunte ai sensi del titolo II della legge n. 49/1985 e successive modificazioni e poi dismesse, risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della presente domanda e prima delle dismissioni, è pari complessivamente ad € .... (corrispondenti a L. ....);

l) ha escluso dai predetti computi le partecipazioni assunte in cooperative partecipate poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della presente domanda;

m) ha verificato che i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, risultanti dall'ultimo bilancio approvato sono pari complessivamente ad € .... (corrispondenti a L. ....);

Allega:

1) copia autentica dello statuto vigente con relativo provvedimento di omologazione;

2) certificato camerale completo di vigenza e nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni;

3) certificato di iscrizione al registro prefettizio ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

4) copia conforme all'originale del libro soci alla data della presente domanda;

5) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato, corredato delle relative relazioni;

6) certificato di iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

7) elenco delle cooperative vigenti che partecipano al capitale sociale della società finanziaria, con indicazione della sede legale, sottoscritto dal legale rappresentante e controfirmato dal presidente del collegio sindacale alla data della presente domanda;

8) documentazione atta a dimostrare la vigenza di almeno cinquanta cooperative ubicate in almeno dieci regioni ed eventuale indicazione delle variazioni intervenute dalla data della precedente domanda;

9) certificazione rilasciata da società di revisione attestante per ciascuna delle partecipazioni di cui alle dichiarazioni *h)* ed *i)* il seguente calcolo:

$\frac{a+b}{e} \times d =$ ....

(*) $(\frac{a+b}{e} \times d) + c =$ ....

dove:

a. valore delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative partecipate anteriormente alla data di presentazione della presente domanda;

b. valore delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e poi dismesse, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative partecipate anteriormente alla data di presentazione della presente domanda e prima delle dismissioni;

c. ammontare complessivo dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

d. patrimonio netto della cooperativa;

e. capitale sociale della cooperativa.

(*) Formula da utilizzare per le domande di partecipazione MAP di risorse assegnate a decorrere dall'esercizio 2004.

10) copia conforme all'originale del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000.

Si impegna a comunicare al Ministero delle attività produttive ogni variazione dei requisiti indicati nei punti da *a)* ad *e)* delle precedenti dichiarazioni.

Il legale rappresentante:

Nome .... Cognome ....

Firma ....

03A07343

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica di Croazia quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7, «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Vista l'istanza del 16 dicembre 2002 della sig.ra Aida Slabic, cittadina bosniaca, nata a Banja Luka il 4 marzo 1973, diretta ad ottenere il riconoscimento del

titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica di Croazia nel 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico;

Considerato che dalla documentazione prodotta è emerso che la sig.ra Aida Slabic risulta aver maturato congrua esperienza successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale (esame orale);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 marzo 2002, favorevole alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa;

Sentito il rappresentante di categoria presente alla riunione;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma;

Vista la nota del 5 giugno 2003, con cui la provincia di Roma ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Aida Slabic, nata a Banja Luka il 4 marzo 1973, cittadina bosniaca è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue inglese, bosniaco e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in premessa da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 giugno 2003

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

Svolgimento della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 da parte della sig.ra Aida Slabic.

La misura compensativa finalizzata all'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Aida Slabic, nata a Banja Luka il 4 marzo 1973 e residente a Roma, della formazione richiesta dalla legislazione italiana come previsto dall'art. 2 del decreto n. 229/2002.

Tenuto conto che la sig.ra Aida Slabic risulta essere un «professionista» già qualificato nella Repubblica di Croazia nelle lingue inglese, bosniaco e italiano, le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

organizzazione e legislazione turistica;

nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Aida Slabic un attestato valido per l'esercizio della professione.

03A07342

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria il giorno 23 maggio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione e derattizzazione dei locali del citato ufficio, lo stesso è rimasto chiuso al pubblico il giorno 23 maggio 2003 per consentire i relativi interventi da parte della locale A.S.L.

L'avvenuta chiusura dell'ufficio è stata segnalata anche dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria con nota n. 290/03, del 26 maggio 2003.

Riferimenti normativi dell'atto.

1. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

3. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

4. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 4 giugno 2003

p. *Il direttore regionale:* FERRI

03A07212

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2003.

Norme integrative e modificative delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 13 luglio 2000 e dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002 riguardanti, tra l'altro, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi derivanti dall'attività di intrattenimento e o spettacolistiche con il rilascio di titoli di accesso emessi mediante l'uso di misuratori fiscali e o di biglietterie automatizzate conformi alle caratteristiche previste dai sopra menzionati provvedimenti.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1. Mancata disponibilità degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate.

1.1. I soggetti previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1999, n. 544, tenuti all'emissione dei titoli di accesso per attività spettacolistica e o di intrattenimento, qualora, per comprovati motivi tecnici attribuibili alle ditte costruttrici e o fornitrici degli apparecchi misuratori fiscali e o delle biglietterie automatizzate, nelle loro componenti hardware e software, non abbiano la loro disponibilità per mancata consegna e installazione in tempi utili, possono provvedere, per un periodo non superiore a quattro mesi, a decorrere dal 1° luglio 2003, alla certificazione dei corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numeri 633 e 640.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Come è noto, il comma 5 dell'art. 94 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha prorogato al 30 giugno 2003 il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per l'attività di intrattenimento e spettacolistica.

Pertanto i soggetti obbligati, a decorrere dal prossimo 1° luglio c.a., in linea con le norme citate, dovranno essere muniti degli strumenti sopra indicati per il corretto e legittimo, sotto il profilo fiscale, svolgimento delle menzionate attività.

Con il presente provvedimento si ritiene tuttavia, attese le difficoltà operative rappresentate dagli operatori del settore, di andare incontro alle loro esigenze, facoltizzandoli a graduare (sino al 31 ottobre 2003) la piena applicazione della normativa contenuta nei provvedimenti precedentemente menzionati al verificarsi di specificate circostanze.

Riferimenti normativi.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-*quater* inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

Legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli.

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi».

Decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente gli abbonamenti per le attività da intrattenimento.

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attività di intrattenimento e attività di spettacolo.

Decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché le modalità di trasferimento dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi.

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Provvedimento del 23 luglio 2001 dell'Agenzia delle entrate riguardante l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.

Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2002, n. 69, riguardante il regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le associazioni sportive dilettantistiche.

Provvedimento del 22 ottobre 2002 dell'Agenzia delle entrate di autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore: FERRARA

03A07346

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Perugia - Sezione staccata di Spoleto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione aziendale dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota della sezione staccata di Spoleto dell'ufficio provinciale di Perugia protocollo n. 327 del 12 maggio 2003 con la quale è stato comunicato il periodo e la causa del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Spoleto dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 12 maggio non è stato svolto alcun servizio al pubblico, essendo stato causato da un guasto al server del sistema informatico, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 19 maggio 2003, con protocollo n. 80/2003 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Perugia - Sezione staccata di Spoleto nel giorno 12 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 maggio 2003

Il direttore regionale: RENZULLI

03A07189

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 maggio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio di facoltà di sociologia, nell'adunanza dal 1° aprile 2003, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di tre unità, di seconda fascia di due unità, e dei ricercatori universitari di cinque unità;

Tenuto conto che si tratta di facoltà di recente istituzione;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 28 maggio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *A*, di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanata con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modificazioni, vengono apportate le seguenti modifiche:

il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsti per la facoltà di sociologia viene aumentato di tre unità e diventa:

facoltà di sociologia 7;

il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsti per la facoltà di sociologia viene aumentato di due unità e diventa:

facoltà di sociologia 8;

il numero dei posti di ricercatore universitari previsti per la facoltà di sociologia viene aumentato di cinque unità e diventa:

facoltà di sociologia . . . . 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 2003

Il rettore: ORNAGHI

03A07246

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Graduatoria del bando di gara «Cofinanziamento per progetti per l'anno europeo delle persone con disabilità 2003»

Si rende noto che è stata pubblicata la graduatoria finale del bando di gara indicato in oggetto sui siti web della Presidenza del Consiglio - Dipartimento delle politiche comunitarie e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali:

www.politichecomunitarie.it

www.welfare.gov.it

I progetti riguardano gli obiettivi della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001.

03A07274

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999, n. 287, del 25 gennaio 2000, n. 19, del 12 agosto 2002, n. 188 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, n. 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (suppl. ord.), n. 223/1981 (suppl. ord.), n. 289/1981, n. 326/1981 (suppl. ord.), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, n. 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, n. 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997, n. 290/1997, n. 27/1998, n. 64/1998 n. 114/1998, n. 135/1998, n. 145/1998, n. 178/1998, n. 222/1998, n. 256/1998, n. 292/1998, n. 19/1999, n. 45/1999, n. 71/1999, n. 119/1999, n. 133/1999, n. 183/1999, n. 203/1999, n. 215/1999, n. 231/1999, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002 e n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.) i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 13990 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.029/C/02 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "MODULO MASTERPIECE" MOD. PHOENIX MK 1 SERIES 2003 DEFENCE
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: mm 100
Lunghezza dell'arma: mm 195
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: PRUNOTTO SILVIA TITOLARE DELLA DITTA "MODULO MASTERPIECE"
Classe: C 1

N. 13991 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2407/C/79 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "AUER" MOD. 60 STANDARD
Calibro: mm 8 x 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: AUER HERMANN TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA AUER H. KG S.A.S."
Classe: C 6

N. 13992 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2913/C/80 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "CONCARI" MOD. STEINBOCK
Calibro: mm 6,5-284 NORMA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: CONCARI GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA CONCARI"
Classe: C 6

N. 13993 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2913/C/80 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "CONCARI" MOD. STEINBOCK
Calibro: .404 JEFFERY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: CONCARI GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA CONCARI"
Classe: C 6

N. 13994 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2946/C/80 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "BLASER" MOD. S2 DB
Calibro: .222 REMINGTON/.30 R BLASER
Numero delle canne: DUE (GIUSTAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 575
Lunghezza dell'arma: mm 1005
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 5

N. 13995 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2946/C/80 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "BLASER" MOD. SR850/88
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: mm 650 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE mm 680
Lunghezza dell'arma: mm 1120 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE mm 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO."
Classe: C 6

N. 13996 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9350/C/89 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "F.A.I.R." MOD. SAFARI
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "F.A.I.R TECNI-MEC DI ISIDORO RIZZINI & C."
Classe: C 5

N. 13997 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9350/C/89 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "F.A.I.R." MOD. SAFARI
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "F.A.I.R TECNIMEC DI ISIDORO RIZZINI & C."
Classe: C 5

N. 13998 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 HUNTER
Calibro: mm 6,5 x 55 SE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 570
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche "T3 LITE" oppure "T3 LITE STAINLESS".

N. 13999 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 HUNTER
Calibro: .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche "T3 LITE" oppure "T3 LITE STAINLESS".

N. 14000 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.509/C/78 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. T3 HUNTER
Calibro: .300 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche "T3 LITE" oppure "T3 LITE STAINLESS".

N. 14001 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WINCHESTER" MOD. 70
Calibro: mm 7 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO DELEGATO DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 6

N. 14002 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WINCHESTER" MOD. 70
Calibro: .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO DELEGATO DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 6

N. 14003 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WINCHESTER" MOD. 94
Calibro: .30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore tubolare: 7
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA-A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO DELEGATO DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 6

N. 14004 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.9103/C/89 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "WINCHESTER" MOD. 94
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore tubolare: 11
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 968
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA-A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO DELEGATO DELLA DITTA "BROWNING INTERNATIONAL"
Classe: C 6

N. 14005 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2972/C/80 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ROLAND KESSLER" MOD. KESSLERIN "SUPERLEICHT" (SL)
Calibro: mm 7 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BURGGRAFLER WAFFENECKE DI LEITER HUBERT & CO. S.N.C."
Classe: C 6

N. 14006 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2972/C/80 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ROLAND KESSLER" MOD. KESSLERIN "SUPERLEICHT" (SL)
Calibro: .25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BURGGRAFLER WAFFENECKE DI LEITER HUBERT & CO. S.N.C."
Classe: C 6

N. 14007 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2972/C/80 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ROLAND KESSLER" MOD. KESSLERIN "SUPERLEICHT" (SL)
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BURGGRAFLER WAFFENECKE DI LEITER HUBERT & CO. S.N.C."
Classe: C 6

N. 14008 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2972/C/80 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ROLAND KESSLER" MOD. KESSLERIN "SUPERLEICHT" (SL)
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BURGGRAFLER WAFFENECKE DI LEITER HUBERT & CO. S.N.C."
Classe: C 6

N. 14009 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "HUSQVARNA VAPENFABRIK" MOD. LATHI M40
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 120
Lunghezza dell'arma: mm 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.R.L."
Classe: C 1

N. 14010 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "VKT" MOD. LATHI L35
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 120
Lunghezza dell'arma: mm 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.R.L."
Classe: C 1

N. 14011 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "DWM" MOD. P08
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 101
Lunghezza dell'arma: mm 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.R.L."
Classe: C 1
Note: l'arma può essere denominata anche: BKIW (Berlino-GERMANIA), MAUSER WERKE AG (Oberndorf AM Nekar- GERMANIA), HEINRICH KRIEGHOFF WAFFENFABRIK (Suhl-GERMANIA), WAFFENFABRIK SIMSON & CO (Suhl-GERMANIA), KOENIGLISCHE GEWER FABRIK (Erfurt-GERMANIA); pertanto sulla stessa potranno comparire i rispettivi marchi e/o sigle.

N. 14012 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "DWM" MOD. LP 08
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 203
Lunghezza dell'arma: mm 318
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.R.L."

Classe: C 1
Note: il modello dell'arma può essere denominato anche: "LANGE PISTOLE 08" oppure "ARTILLERY".
L'arma può essere denominata anche: "MAUSER WERKE (Obendore Am Nekar)", "KOENIGLISCHE GEWER FABRIK (Erfurt-GERMANIA)"; pertanto sulla stessa potranno comparire i rispettivi marchi e/o sigle: "MAUSER (byf, S/42)", "ERFURT".

N. 14013 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "CARL GUSTAFS GEVARSFAKTORI" MOD. 1894/17
Calibro: mm 7 x 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 450
Lunghezza dell'arma: mm 960
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA E GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA E GERMANIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.R.L."

Classe: C 6
Nota: l'arma può essere denominata anche: HUSQVARNA VAPENFABRIKS (AKTIEBOLAG-SVEZIA), VAFFENFABRIK MAUSER (Oberndorf - GERMANIA); pertanto sulla stessa potranno comparire i rispettivi marchi e/o sigle.

N. 14014 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "EIDGENOSSISCHE WAFFENFABRIK BERN" MOD. 1929 D'ORDINANZA
Calibro: mm 7,5 SVIZZERO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 115
Lunghezza dell'arma: mm 227
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.R.L."

Classe: C 2
Nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica appare anche il simbolo della confederazione svizzera.

N. 14015 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "CARL GUSTAF" MOD. CG 63 MATCH
Calibro: mm 6,5 x 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 740
Lunghezza dell'arma: mm 1244
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA E GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA E GERMANIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.R.L."

Classe: C 6
Nota: l'arma può essere denominata anche: "HUSQVARNA VAPENFABRIK AB" (Husqvarna-Svezia), "WAFFENFABRIK MAUSER"(Oberndorf Am Neckar-Germania); pertanto sull'arma possono comparire i rispettivi marchi e/o sigle.

N. 14016 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "WAFFENFABRIK MAUSER" MOD. 1909
Calibro: mm 7,65 x 53
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 740
Lunghezza dell'arma: mm 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.R.L."

Classe: C 6
Nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica appare anche il logo della Repubblica peruviana e la dicitura "MAUSER ORIGINAL".

N. 14017 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2582/C/79 in data 28 aprile 2003

Descrizione dell'arma:

Tipo: MOSCHETTO
Denominazione: "LUDWIG LOEWE" MOD. MAUSER 1896
Calibro: mm 7 x 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 460
Lunghezza dell'arma: mm 965
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: AMADI PAOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "EUROARMS ITALIA S.R.L."

Classe: C 6

NOTE

Ai numeri 9894, 9895, 9896, 9897, 9898, 9899, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12124, 12125, 12126, 12127, 12128, 12129, 12130, 12131, 12132, 12133, 12134, 12135, 12136, 12137, 12138, 12139, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146, 12147, 12148, 12149, 12424, 12425, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12433, 12434, 12435, 12436, 12437, 12438, 12439, 12440, 12441, 12442, 12443, 12444, 12445, 12446, 12447, 12448, 12449, 12450, 12451, 12452, 12453, 12454, 12455 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche "SUHLER JAGD-UND SPORTWAFFEN".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 marzo 2003.

Al n. 10406 del Catalogo dov'è iscritta la pistola semiautomatica singola azione "COLT" mod. M1991 A1 Commander cal. .45 ACP (canna mm 108) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "COMMANDER MODEL SERIES 80".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 marzo 2003.

Al n. 10408 del Catalogo dov'è iscritta la pistola semiautomatica singola azione "COLT" mod. M1991 A1 Serie 80 cal. .45 ACP (canna mm 127) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "GOVERNMENT MODEL SERIES 80".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 4 marzo 2003.

RETTIFICHE

Al n. 9280 del Catalogo dove è scritto: Calibro: mm 7 x 65 R/5,6 x 57 R leggasi: Calibro: mm 7 x 65 R/6,5 x 57 R.

Al n. 11465 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: mm 600 leggasi: Lunghezza delle canne mm 660.

03A06998

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Comunicato relativo a decreti di decadenza dalle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa.

Con riferimento ai decreti di decadenza dalle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, pubblicati, in estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, su istanza di parte, si forniscono le seguenti precisazioni:

1) si precisa che il decreto di decadenza n. 7187/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della A.I.C.A. Agenzia Ippica Casilino di D. Reali e C. s.n.c., con sede in Roma, Piazza dei Gerani, 20, titolare delle concessioni n. 94 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 716 dell'11 febbraio 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1255 del 12 marzo 2003;

2) si precisa che il decreto di decadenza n. 7204/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Indipendenza e Saffi di C.M.Molinari & C. s.n.c., con sede in Bologna, via Panigale, 5/2, titolare delle concessioni n. 207, 208 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1098 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1262 del 12 marzo 2003;

3) si precisa che il decreto di decadenza n. 7206/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Portanova di Corradini Claudio & C. s.n.c., con sede in Bologna, via Arno, 32, titolare delle concessioni n. 209 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1102 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1268 del 12 marzo 2003;

4) si precisa che il decreto di decadenza n. 7207/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica di Mario Vascotto & C. di Fiorini Attilio & C., con sede in Bologna, Strada Maggiore, 20, titolare delle concessioni n. 210 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1100 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1267 del 12 marzo 2003;

5) si precisa che il decreto di decadenza n. 7230/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - Supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Parmense di Bassi Carla & C. s.n.c., con sede in Parma, viale dei Mille, 132, titolare delle concessioni n. 288, 466, 1430 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1101 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1259 del 12 marzo 2003;

6) si precisa che il decreto di decadenza n. 7236/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della S.A.G.A.I. Società Appia Gestione agenzia Ippica di Corradi, con sede in Roma, via dell'Arco di Travertino, 17, titolare delle concessioni n. 305 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 718 dell'11 febbraio 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1253 del 12 marzo 2003.

7) si precisa che il decreto di decadenza n. 7237/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della A.I.T.O. Agenzia Ippica Toniolo di Grani Marco s.n.c., con sede in Roma, via E. D'Onofrio, 91, titolare delle concessioni n. 309, 1506 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 714 dell'11 febbraio 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1256 del 12 marzo 2003;

8) si precisa che il decreto di decadenza n. 7352/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Lidomatic S.r.l., con sede in Roma, via Mar Glaciale Artico, 41, titolare delle concessioni n. 1490 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1103 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1258 del 12 marzo 2003;

9) si precisa che il decreto di decadenza n. 7253/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Albano Laziale di A. Perrotta e Longhi P. e C., con sede in Albano Laziale (Roma), via G. Marconi, 3, titolare delle concessioni n. 349 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1099 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1260 del 12 marzo 2003.

10) si precisa che il decreto di decadenza n. 7283/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Gest. Agenzia Ipp. Cinecittà di Corradini Antonio e C. s.n.c., con Sede in Roma, Largo Giulio Capitolino, 13, titolare delle concessioni n. 462 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 715 dell'11 febbraio 2003 confermato dall'ordinanza cautelare n. 1254 del 12 marzo 2003;

11) si precisa che il decreto di decadenza n. 7286/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della SIS - Società italiana scommesse S.r.l., con sede in Cermenate (Como), via Matteotti, 45, titolare delle concessioni n. 1001, 1004, 1008, 1069, 1127, 1142, 1145, 1152, 1187, 1275, 1284, 1291, 1298, 1302, 1320, 1323, 1415, 1416, 1417, 1422, 1437, 1438, 1439, 1442, 1470, 1498, 1499, 1504, 1505, 1514, 1518, 1555, 1558, 1606, 1607, 1611, per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1097 del 6 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1263 del 12 marzo 2003;

12) si precisa che il decreto di decadenza n. 7208/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica Derby S.r.l., con sede in Milano, corso Matteotti n. 8, titolare delle concessioni n. 213 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1287 del 13 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1595 del 26 marzo 2003;

13) si precisa che il decreto di decadenza n. 7273/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della Agenzia Ippica di Mantova di Bassi Sandro & C. s.n.c., con sede in Mantova, piazza Arche, 4, titolare delle concessioni n. 414, 1263 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1288 del 13 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1579 del 26 marzo 2003.

14) si precisa che il decreto di decadenza il 7298/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della NEWBET S.r.l., con sede in Roma, via Lucrezio Caro, 67, titolare delle concessioni n. 1065, 1076, 1210, 1215, 1216, 1235, 1259, 1268, 1312, 1397, 1436, 1462, 1523, 1524, 1562, 1581, 1619, 1620, 1624, 1629, 1651 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1290 del 13 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1586 del 26 marzo 2003.

15) si precisa che il decreto di decadenza n. 7305/COA/SEC del 17 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003 - supplemento ordinario n. 55, nei confronti della FIN BET S.r.l., con sede in Assago (Milano), C.Dir. Milanofiori Strada 4 Pal A/5, titolare delle concessioni n. 1090, 1322 per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, è stato sospeso dal T.A.R. Lazio - Sezione II, con decreto presidenziale n. 1289 del 13 marzo 2003, confermato dall'ordinanza cautelare n. 1579 del 26 marzo 2003.

03A07276

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del 16 giugno 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1854
Yen giapponese	139,43
Corona danese	7,4244
Lira Sterlina	0,70460
Corona svedese	9,0940
Franco svizzero	1,5429
Corona islandese	86,70
Corona norvegese	8,2100
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58593
Corona ceca	31,335
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,13
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6621
Lira maltese	0,4294
Zloty polacco	4,4015
Leu romeno	38368
Tallero sloveno	233,7150
Corona slovacca	41,360
Lira turca	1677000
Dollaro australiano	1,7730
Dollaro canadese	1,5825
Dollaro di Hong Kong	9,2446
Dollaro neozelandese	2,0323
Dollaro di Singapore	2,0474
Won sudcoreano	1410,86
Rand sudafricano	9,2783

Cambi del 17 giugno 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1797
Yen giapponese	139,34
Corona danese	7,4239
Lira Sterlina	0,70200
Corona svedese	9,0720
Franco svizzero	1,5410
Corona islandese	86,42
Corona norvegese	8,2120
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58634
Corona ceca	31,435
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,70
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6603
Lira maltese	0,4290
Zloty polacco	4,3986
Leu romeno	38285
Tallero sloveno	233,6750
Corona slovacca	41,435
Lira turca	1672000
Dollaro australiano	1,7640
Dollaro canadese	1,5868
Dollaro di Hong Kong	9,2002
Dollaro neozelandese	2,0206
Dollaro di Singapore	2,0390
Won sudcoreano	1396,76
Rand sudafricano	9,1930

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A07492 - 03A07493

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mobic»

Estratto decreto AIC/UAC n. 763 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: MOBIC.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 Ingelheim am Rhein - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

3 fiale soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 031985993/M (in base 10), 0YJ4B9 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 1,39 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 2,30 euro (iva inclusa);

5 fiale soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 035464015/M (in base 10), 11U8V4 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «A»

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 2,30 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 3,80 euro (iva inclusa).

Alle confezioni sottoelencate sono attribuiti i numeri di autorizzazione all'immissione in commercio come di seguito specificati:

1 fiala soluzione iiettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 031985979/M (in base 10), 0YJ49V (in base 32);

2 fiale soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 031985981 (in base 10), 0YJ49X (in base 32);

30 fiale soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 035464027 (in base 10), 11U8UV (in base 32);

50 fiale soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 035464039 (in base 10), 11U8V7 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: meloxicam 15 mg;

eccipienti: meglumina, glicofurolo, polossamero 108 come sale enolato, sodio cloruro, glicina, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo: Boehringer Ingelheim Pharma KG Birkendorfersstrasse 65 Biberach AN Der Riss - Germania.

Rilascio del lotti: Boehringer Ingelheim Pharma KG - Bingerstrasse 173 55216 Ingelheim Am Rheim - Germania.

Produzione controllo e rilascio del lotti: Boehringer Ingelheim Espana S.A. - Turo de can Matas carretera de rubi San cugat del Valles Barcellona - Spagna.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di breve durata delle fasi di riacutizzazione di artride reumatoide e spondilite anchilosante, quando la via di somministrazione orale o rettale non sia appropriata.

Sono altresì confermati i prezzi delle sottoindicate confezioni della specialità medicinale MOBIC:

30 compresse 7,5 mg - 031985157/M.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 8,45 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 13,94 euro (iva inclusa);

30 compresse da 15 mg;

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 11,26 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 18,59 euro (iva inclusa).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07063

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leutrol»

Estratto decreto AIC/UAC n. 764 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: LEUTROL.

Titolare A.I.C.: Istituto De Angeli PH S.p.a., via Lorenzini, 8 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

3 fiale soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 034280166/M (in base 10), 10Q4R6 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 1,39 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 2,30 euro (iva inclusa);

5 fiale soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 034280178/M (in base 10), 10Q4RL (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 2,30 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 3,80 euro (iva inclusa);

Alle confezioni sottoelencate sono attribuiti i numeri di autorizzazione all'immissione in commercio come di seguito specificati:

1 fiala soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 034280141/M (in base 10), 10Q4QF (in base 32);

2 fiale soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 034280154/M (in base 10), 10Q4QU (in base 32);

30 fiale soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 034280180/M (in base 10), 10Q4RN (in base 32);

50 fiale soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml - A.I.C. n. 034280192/M (in base 10), 10Q4S0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: meloxicam 15 mg;

eccipienti: meglumina, glicofurolo, polossamero 108 come sale enolato, sodio cloruro, glicina, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo: Boehringer Ingelheim Pharma KG Birkendorfersstrasse 65 Biberach AN Der Riss - Germania.

Rilascio dei lotti: Boehringer Ingelheim Pharma KG - Bingerstrasse 173 55216 Ingelheim Am Rheim Germania.

Produzione controllo e rilascio del lotti:

Boehringer Ingelheim Espana S.A.;

Turo de can Matas carretera de rubi San cugat del Valles Barcellona - Spagna.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di breve durata delle fasi di riacutizzazione di artride reumatoide e spondilite anchilosante, quando la via di somministrazione orale o rettale non sia appropriata.

Sono altresì confermati i prezzi delle sottoindicate confezioni della specialità medicinale: LEUTROL:

30 compresse 7,5 mg - 034280053/M.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 8,45 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 13,94 euro (iva inclusa);

30 compresse da 15 mg - 034280038/M.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 11,26 euro (prezzo ex-factory, iva esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 18,59 euro (iva inclusa);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07064

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lassifar»

Con il decreto n. 800.5/R.M.192/D 92 del 27 maggio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

LASSIFAR: 30 bustine monodose 6 G - A.I.C. n. 027627025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta LA.FA.RE. S.r.l. titolare della specialità.

03A07272

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico della specialità medicinale «Pidix Lozione Spray Antiparassitaria».

Con il decreto n. 800.5/R.P.782/D22 del 10 giugno 2003 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico.

PIDIX LOZIONE SPRAY ANTIPARASSITARIA - registrazione n. 11438.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Idi Farmaceutici S.p.a., titolare della registrazione.

03A07347

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formoftil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.138/D93 del 10 giugno 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

FORMOFTIL: collirio monodose 5 contenitori 0,5 ml - A.I.C. n. 023225028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmigea S.p.a., titolare della specialità.

03A07350

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritrocist»

Con il decreto n. 800.5/R.M.373/D94 del 10 giugno 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

ERITROCIST:

compresse 250 mg - A.I.C. n. 026215020;

compresse 500 mg - A.I.C. n. 026215018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Edmond Pharma S.r.l., titolare della specialità.

03A07348

Integrazione del decreto di revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gardenale».

Con il decreto n. 800.5/R.M.488/D58/bis del 9 giugno 2003, con decorrenza immediata, la ditta Aventis Pharma S.p.a. è stata autorizzata a smaltire le scorte della specialità medicinale:

GARDENALE: «100 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 004556039 fino al 31 dicembre 2003.

03A07273

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificienza al merito di Marina

Con decreto datato 16 aprile 2003, al capo di 3ª classe ecogogniometrista/Ov Berardi Gianluca, matricola 73BA0087/SP, nato a Mola di Bari (Bari), il 6 dicembre 1973, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«In qualità di operatore di volo dell'elicottero AB 212 imbarcato su nave Aliseo e inviato dal comandante dell'unità in missione di ricognizione e salvataggio del personale della piattaforma petrolifera Key Singapore alla deriva, con a bordo 84 membri d'equipaggio, a causa di gravi danni riportati nel corso di una violenta mareggiata ancora in atto, collaborava alle operazioni di recupero del personale in pericolo, partecipando al primo viaggio. Sbarcato poi sulla nave statunitense Ross, al fine di incrementare il numero di persone trasportabili per ogni viaggio, si prodigava senza sosta per assistere il personale dell'unità statunitense durante le operazioni di decollo ed appontaggio dell'elicottero e per l'accoglienza e lo sgombero del personale sbarcato dalla piattaforma. Nella circostanza metteva in luce elevate qualità umane, coraggio, encomiabile competenza professionale, elevatissimo altruismo e senso del dovere». — Acque del Mar Mediterraneo Orientale, 4 dicembre 2001.

03A07211

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2003)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 35, prima colonna, all'art. 2, comma 3, lettera *o)*, dove è scritto: «diverse dal Servizio Sanitario Nazionale ...», leggasi: «... diverse *da quelle erogate* dal Servizio Sanitario Nazionale ...»; all'art. 2, comma 4, lettera *e)*, dove è scritto: «..., con l'Autorità, del volontariato ...», leggasi: «..., con l'Autorità *e le Associazioni* del volontariato ...».

03A07427

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2003)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 34, seconda colonna, all'art. 2, il comma 3, con le relative lettere *a)*, *b)* e *c)* è da intendersi espunto.

03A07428

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501139/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 6 1 8 *

€ 0,77